



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

CRESS@pec.minambiente.it

VA@pec.mite.gov.it

Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS

ctva@pec.minambiente.it

Ministero della Cultura

mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it

AEP S.r.l.

aepvento@pec.it

p.c.

Provincia di Foggia

protocollo@cert.provincia.foggia.it

Comune di Cerignola

protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it

Sezione Risorse Idriche

servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali

protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it

Servizi Territoriali

upa.foggia@pec.rupar.puglia.it

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Sede Puglia

protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 – 70126 Bari

Tel: 080 540 4316 ; pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

ARPA Puglia

dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
dap.fg.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani
mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: [ID_VIP 5870] - Parco Eolico da realizzare nel comune di Cerignola (FG), costituito da 11 WTG per una potenza complessiva pari a 66 MW.

Istanza per il rilascio del Provvedimento Unico in Materia Ambientale ex art. 27 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Proponente: AEP S.r.l. (già ATS Engineering S.r.l.).

Con riferimento all'oggetto si trasmette la Deliberazione della Giunta Regionale del 09.03.2022, n. 287.

Il Responsabile del procedimento

P.O. "Sviluppo Sostenibile - Procedure Ambientali
Energie Alternative – Coordinamento VIA - AIA"

Dott. Gaetano Sassanelli



Gaetano
Sassanelli
31.03.2022
16:50:36
GMT+01:00

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 – 70126 Bari

Tel: 080 540 4316 ; pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **287** del 07/03/2022 del Registro delle Deliberazioni


Codice CIFRA: ECO/DEL/2022/00018

OGGETTO: [ID_VIP: 5870] D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. e L.R. 11/2001 e ss. mm. ii. – Parco Eolico denominato “Alpha 6” da realizzare nel comune di Cerignola (FG), costituito da 11 WTG per una potenza complessiva pari a 66 MW. Istanza per il rilascio del Provvedimento Unico in Materia Ambientale di competenza statale ex art. 27 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. Proponente: AEP S.r.l.

L'anno 2022 addì 07 del mese di Marzo, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti: Presidente Michele Emiliano V.Presidente Raffaele Piemontese Assessore Rosa Barone Assessore Alessandro Delli Noci Assessore Sebastiano G. Leo Assessore Gianfranco Lopane Assessore Anna G. Maraschio Assessore Anna Maurodinoia Assessore Rocco Palese Assessore Donato Pentassuglia Assessore Giovanni F. Stea	Nessuno assente.
---	-------------------------

Assiste alla seduta: il Segretario Generale Dott.ssa Anna Lobosco



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO V.I.A. E V.Inc.A.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: ECO/DEL/2022/00018

Oggetto: [ID_VIP: 5870] D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. e L.R. 11/2001 e ss. mm. ii. – Parco Eolico denominato “Alpha 6” da realizzare nel comune di Cerignola (FG), costituito da 11 WTG per una potenza complessiva pari a 66 MW. Istanza per il rilascio del Provvedimento Unico in Materia Ambientale di competenza statale ex art. 27 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Proponente: AEP S.r.l.

L'Assessora alla Qualità dell'Ambiente Avv. Anna Grazia Maraschio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio V.I.A. e V.Inc.A., confermata dalla Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali Antonietta Riccio, riferisce quanto segue.

Con la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ed in particolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 6 co.4 della L. 8 luglio 1986 n. 349, il giudizio di compatibilità ambientale ai fini della pronuncia nei procedimenti interregionali di valutazione ambientale, è espresso dalla Giunta Regionale.

Sebbene all'art. 6 della L. 8 luglio 1986 n. 349 sia stato abrogato dal D. Lgs. 152/2006, per i procedimenti di competenza regionale relativi a progetti interregionali, l'espressione del parere regionale, giusta ratio dell'art. 19 della L.R. 11/2001, continua ad essere reso dalla Giunta regionale, avvalendosi dell'istruttoria tecnica svolta dall'Autorità competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, sentiti gli Enti ed Amministrazioni locali territoriali potenzialmente interessati nonché i soggetti competenti in materiale ambientale.

Pertanto, visto che:

- Con nota proprio prot. n. 86874 del 06.08.2021, acquisita al prot. n. AOO_089_12081 del 23.08.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e La Qualità dello Sviluppo (già Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare) comunicava l'avvio del procedimento per il rilascio del Provvedimento Unico in Materia Ambientale di competenza statale, ex artt. 23 e 27 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., relativo al parco eolico in oggetto. In pari data, inoltre, la Direzione Generale provvedeva alla pubblicazione, sul Portale Ambientale del MiTE, dell'avviso al pubblico di cui art. 24 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.. Comunicava, altresì, a far data del 06.08.2021, la decorrenza del termine di sessanta (60) giorni, per l'invio dei pareri di competenza delle Amministrazioni ed Enti interessati. (ex art. 24, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.);
- ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., il parere di competenza della Regione Puglia viene reso con un provvedimento della Giunta regionale, avvalendosi dell'istruttoria tecnica svolta dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, anche mediante il coinvolgimento degli Enti locali territoriali interessati nonché degli altri soggetti competenti in materiale ambientali, la Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali, preso atto dell'avvio del procedimento in epigrafe, nonché della richiesta da parte del MiTE del parere di competenza delle Amministrazioni e degli Enti pubblici interessati, con nota prot. n. AOO_089_12324 del 27.08.2021, chiedeva alle Amministrazioni interessate ed agli Enti con competenza in materia ambientale l'espressione del parere di competenza, nel termine di quindici (15) giorni dal ricevimento della stessa.

Rilevato che:

- con nota del 31.01.2022 prot. n. 552, acquisita al prot. n. AOO_089_988 del 31.01.2022 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la Sezione Risorse Idriche inviava il proprio nulla osta con prescrizioni alla realizzazione dell'intervento in oggetto;
- con nota del 07.02.2022 prot. n. 8887, acquisita al prot. n. AOO_089_1395 del 07.02.2022 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, l'ARPA Puglia inviava il proprio parere in occasione della seduta del Comitato VIA regionale del 08.02.2022.

Preso atto del Parere Tecnico Definitivo espresso dal Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia, allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrale e sostanziale, dal quale si evince – per tutte le motivazioni e considerazioni tecniche ivi riportate - che gli impatti attribuibili al progetto in oggetto siano tali da produrre effetti significativi e negativi e che, pertanto, il giudizio di compatibilità ambientale sia negativo.

Considerato che il Parere Tecnico espresso dal Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia è stato formulato sulla scorta:

- o del parere, giusto prot. n. AOO_089_1445 del 08.02.2022, espresso dal Comitato Tecnico Regionale per la valutazione di impatto ambientale in qualità di organo tecnico consultivo dell'autorità competente regionale in materia di valutazione ambientale, che svolge, ex art. 28 co. 1 bis lett. b) della L.R. 11/2001 e smi, attività di supporto tecnico e giuridico nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza regionale e anche per la valutazione dei piani e dei programmi di competenza statale interregionale e transfrontaliera;
- o dei contributi degli Enti ed Amministrazioni locali territoriali potenzialmente interessati e dei soggetti competenti in materia ambientale;
- o dell'istruttoria amministrativa condotta dal Servizio VIA e VInCA.

Ritenuto che alla luce delle risultanze istruttorie come sopra riportate, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per procedere, per quanto di competenza, all'espressione del parere di compatibilità ambientale della Regione Puglia nell'ambito del procedimento di VIA di competenza statale (ex art.23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.).

Dato atto che la presente proposta deliberativa riveste carattere di urgenza stante la necessità di provvedere alla emissione del parere della Regione Puglia, entro i termini di legge declinati dal D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs.

196/2003 ss. mm. ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.

Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, ai sensi della L.R. 7/97, art. 4 comma 4 lettera k) e dell'art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui al D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii..

1. **Di esprimere** ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e dell'art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., **giudizio negativo di compatibilità ambientale** relativo al parco eolico denominato "Alpha 6", da realizzare nel comune di Cerignola (FG), costituito da 11 aereogeneratori, per una potenza complessiva di 66 MW, proposto dalla società AEP S.r.l. (già ATS Engineering S.r.l.), con sede legale in P.zza Giovanni Paolo II, 8 – Torremaggiore (FG), per le motivazioni riportate nel parere tecnico allegato, quale parte integrante e sostanziale.
2. **Di precisare** che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di VIA di competenza statale e del procedimento per il rilascio del Provvedimento Unico in Materia Ambientale di che trattasi (ex art. 27 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.).
3. **Di richiedere**, in caso di esito favorevole del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, siano prescritte nel Decreto di VIA, ai sensi del D. M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.
4. **Di trasmettere** la presente deliberazione - ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Ministero della Transizione Ecologica, al Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, alla società proponente, alle Amministrazioni ed Enti interessati coinvolti dalla Regione Puglia nonché al Segretario della Giunta Regionale.
5. **Di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale alla Sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.
6. **Di stabilire** che, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro il termine di sessanta giorni,

nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

I sottoscritti attestano che il procedimento amministrativo loro affidato è stata espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, nonché delle disposizioni dirigenziali di cui alla DD n. 176/2020, che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

P.O. "Sviluppo Sostenibile - Procedure Ambientali Energie Alternative – Coordinamento VIA - AIA"

Dott. Gaetano Sassanelli



Gaetano
Sassanelli
23.02.2022
10:34:56
GMT+01:00

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VInCA

Dott.ssa Antonietta Riccio



Antonietta Riccio
23.02.2022
14:14:54
GMT+01:00

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione osservazioni ai sensi dell'art. 18 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0".

Il Direttore del Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Paolo Francesco Garofoli



Paolo Francesco Garofoli
26.02.2022 18:48:22
GMT+00:00

L'Assessora alla Qualità dell'Ambiente e Territorio
Dott.ssa Anna Grazia Maraschio



ANNAGRAZIA
MARASCHIO
28.02.2022 11:49:34
GMT+00:00

LA GIUNTA

- **udita** la relazione e la conseguente proposta dell'Assessora all'Ambiente e Territorio;
- **viste** le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge.
-

DELIBERA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

1. **Di esprimere** ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e dell'art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., **giudizio negativo di compatibilità ambientale** relativo al parco eolico denominato "Alpha 6", da realizzare nel comune di Cerignola (FG), costituito da 11 aereogeneratori, per una potenza complessiva di 66 MW, proposto dalla società AEP S.r.l. (già ATS Engineering S.r.l.), con sede legale in P.zza Giovanni Paolo II, 8 – Torremaggiore (FG), per le motivazioni riportate nel parere tecnico allegato, quale parte integrante e sostanziale.
2. **Di precisare** che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di VIA di competenza statale e del procedimento per il rilascio del Provvedimento Unico in Materia Ambientale di che trattasi (ex art. 27 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.).
3. **Di richiedere**, in caso di esito favorevole del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, siano prescritte nel Decreto di VIA, ai sensi del D. M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.
4. **Di trasmettere** la presente deliberazione - ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Ministero della Transizione Ecologica, al Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, alla società proponente, alle Amministrazioni ed Enti interessati coinvolti dalla Regione Puglia nonché al Segretario della Giunta Regionale.
5. **Di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale alla Sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito web istituzionale.
6. **Di stabilire** che, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA	IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
-----------------------------------	-----------------------------------



ALLEGATO
CODICE CIFRA ECO_DEL_2022_00018

Parere Tecnico

Ex art. 7 co. 3 dell'Allegato alla DGR 2100/2019

OGGETTO: [ID_VIP: 5870] D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. e L.R. 11/2001 e ss. mm. ii. – Parco Eolico denominato “Alpha 6” da realizzare nel comune di Cerignola (FG), costituito da 11 WTG per una potenza complessiva pari a 66 MW. Istanza per il rilascio del Provvedimento Unico in Materia Ambientale di competenza statale ex art. 27 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Proponente: AEP S.r.l.

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VinCA

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7“*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*” ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “*Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali*”.

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs.30 marzo 2001, n. 165“*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”.

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*”;

VISTO l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”.

VISTO l'art.18 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” ed il Reg. 2016/679/UE.

VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “*Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni*”.

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe.

VISTA la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio.

VISTA la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l'incarico di direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro.



VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante "Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti".

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

VISTO la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: *"Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della G.R.."*;

VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 2 del 28/01/2021 avente oggetto: *Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 "Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio"*;

VISTA la D.G.R. n. 674 del 26/04/2021 avente oggetto: *"Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sez. di Dip. della Giunta reg.le. Atto di indirizzo al Direttore del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed Organizz. per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale"*.

VISTA la D.G.R. n. 678 del 26/04/2021 avente oggetto: *"Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana"*.

VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 13 del 29/04/2021 avente oggetto: *"Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale." - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio"*.

VISTO la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: *Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 "Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la*



ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale.

VISTA la Determinazione Dirigenziale del 01.07.2021, n. 4 “Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale: Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio.”

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 01 settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”, con la quale la Giunta regionale ha prorogato gli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale in scadenza al 31 agosto 2021, ancorché conferiti ad interim, alla data del 30 settembre 2021 o, qualora antecedente, alla data di affidamento degli stessi, e ha dato indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione di procedere alla proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi della Giunta regionale, in scadenza al 31 agosto 2021, compresi quelli conferiti ad interim, fino alla data di conferimento degli stessi e comunque non oltre il 31 ottobre 2021.

VISTA la Determinazione Dirigenziale del 01.09.2021, n. 7 avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale 1° settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”, con la quale il Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale del 01 settembre 2021, n. 1424, ha prorogato gli incarichi di direzione in essere dei Servizi della Giunta regionale, in scadenza al 31 agosto 2021, compresi quelli conferiti ad interim, come individuati ai punti 1, 2, e 4 della determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione 31 marzo 2020, n. 7, fino alla data di conferimento degli stessi e comunque non oltre il 31 ottobre 2021;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576, avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.” con la quale sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle Sezioni.



VISTA la Determinazione Dirigenziale del 08.10.2021, n. 12 avente ad oggetto “Seguito DGR 1576 del 30 settembre 2021 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22”. Conferimento delle funzioni di dirigente ad interim di vari Servizi.”

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2021, n. 1734, avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.

VISTA la Determinazione Dirigenziale del 03.11.2021, n. 17 a seguito Deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2021, n. 1734, avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.

VISTA la Determinazione Dirigenziale del 04.11.2021, n. 20 con la quale è stato conferito l’incarico di dirigente ad interim del Servizio AIA e RIR e del Servizio VIA e VinCA alla dott.ssa Antonietta Riccio;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 31.01.2022, n. 56 avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;

VISTA la Determinazione Dirigenziale del 01.02.2022, n. 7 della Direzione del Dipartimento personale e Organizzazione avente ad oggetto la “Deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2002, n. 22 “Modello organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”.

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11” Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”;



- la L.R. 07 aprile 2015, n. 14 *“Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse”*;
- la DGR 24 luglio 2018, n. 1362 *“Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006”*.
- il R.R. 17 maggio 2018 n.07 *“Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale”*
- il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017).*

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., la L.R. 11/2001e ss. mm. ii. e il del R.R. 07/2008.

CONSIDERATO CHE:

- Con nota proprio prot. n. 86874 del 06.08.2021, acquisita al prot. n. AOO_089_12081 del 23.08.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e La Qualità dello Sviluppo (già Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare) comunicava l’avvio del procedimento per il rilascio del Provvedimento Unico in Materia Ambientale di competenza statale, ex artt. 23 e 27 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., relativo al parco eolico in oggetto. In pari data, inoltre, la Direzione Generale provvedeva alla pubblicazione, sul Portale Ambientale del MiTE, dell’avviso al pubblico di cui art. 24 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.. Comunicava, altresì, a far data del 06.08.2021, la decorrenza del termine di sessanta (60) giorni, per l’invio dei pareri di competenza delle Amministrazioni ed Enti interessati. (ex art. 24, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.);
- il Servizio VIA e Vinca della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, in qualità di autorità competente regionale in materia di valutazione ambientale, con nota prot. n. n. AOO_089_12324 del 27.08.2021, chiedeva agli Enti ed Amministrazioni locali territoriali, potenzialmente interessati, nonché ai soggetti competenti in materiale ambientale l’espressione del parere di competenza.

Visti i pareri acquisiti agli atti, di seguito riportati:

- **Sezione Risorse Idriche** con nota del 31.01.2022 prot. n. 552, acquisita al prot. n. AOO_089_988 de 31.01.2022 della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

- **ARPA Puglia**, nota del 07.02.2022 prot. n. 8887, acquisita al prot. n. AOO_089_1395 del 07.02.2022 della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

ACQUISITO il parere, prot. n. AOO_089_1445 del 08.02.2022, espresso dal Comitato Tecnico Regionale per la valutazione di impatto ambientale in qualità di organo tecnico consultivo dell'autorità competente regionale in materia di valutazione ambientale, che svolge, ex art. 28 co. 1 bis lett. b) della L.R. 11/2001 e ss. mm. ii., attività di supporto tecnico e giuridico nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza regionale e anche per la valutazione dei piani e dei programmi di competenza statale interregionale e transfrontaliera.

VALUTATA la documentazione progettuale prodotta dal Proponente e consultabile sul Portale Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali.

TENUTO DEBITAMENTE CONTO:

- delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei contributi pervenuti.

PRESO ATTO:

- dei pareri delle Amministrazioni, degli Enti territoriali e degli Enti pubblici e delle osservazioni acquisite, tutti conservati presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali ed allegati al presente Parere Tecnico;
- del parere definitivo espresso dal Comitato VIA regionale, acquisito al prot. n. AOO_089_787 del 25.01.2022 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, parte integrante e sostanziale del presente parere tecnico.

VISTE:

- le scansioni procedurali svolte per il procedimento in oggetto;
- l'attività istruttoria svolta dal Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia.

RITENUTO CHE, attese le scansioni procedurali svolte, sussistano i presupposti per procedere con la formulazione di un parere tecnico inerente al giudizio di compatibilità ambientale nell'ambito del procedimento statale per il rilascio del provvedimento di VIA (ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.).

Tutto ciò premesso, ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 *“Norme in materia ambientale”* e ss. mm. ii., della L.R. 11/2001 e ss. mm. ii.i e, sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 22 giugno 2018 n.07, dal Comitato Regionale di V.I.A, di tutti i contributi espressi dagli Enti ed Amministrazioni a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell'istruttoria amministrativa resa dal Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia



ESPRIME

parere non favorevole di compatibilità ambientale relativo al parco eolico denominato "Alpha 6", da realizzare nel comune di Cerignola (FG), costituito da 11 aereogeneratori, per una potenza complessiva di 66 MW, proposto dalla società AEP S.r.l. (già ATS Engineering S.r.l.), con sede legale in P.zza Giovanni Paolo II, 8 – Torremaggiore (FG), nell'ambito del procedimento di VIA di competenza statale e del procedimento per il rilascio del Provvedimento Unico in Materia Ambientale ex artt. 23 e 27 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii, per le motivazioni riportate nel parere del Comitato VIA regionale, allegato al presente parere tecnico del Servizio VIA e VinCA quale parte integrante e sostanziale, nonché dei pareri resi dalle Amministrazioni ed Enti con competenza in materia ambientale, anch'essi allegati per farne parte integrante e sostanziale.

Sono parte integrante e sostanziale del presente parere tecnico e, pertanto, allo stesso allegati:

- **Comitato VIA**, parere prot. n. AOO_089_1445 del 08.02.2022;
- **Sezione Risorse Idriche** con nota del 31.01.2022 prot. n. 552, acquisita al prot. n. AOO_089_988 de 31.01.2022 della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- **ARPA Puglia**, nota del 07.02.2022 prot. n. 8887, acquisita al prot. n. AOO_089_1395 del 07.02.2022 della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Gaetano Sassanelli



Gaetano
Sassanelli
23.02.2022
13:30:58
GMT+01:00

La Dirigente *a.i.* del Servizio VIA e VinCA

Dott.ssa Antonietta Riccio



Antonietta Riccio
23.02.2022 14:14:54
GMT+01:00



Parere definitivo espresso nella seduta del 08/02/2022

ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BURP n. 86 *suppl.* del 28.06.2018

Procedimento: ID VIP 5870: PAU ex art. 27 del d.lgs. 152/2006 e smi

VincA: NO SI

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo NO SI

Oggetto: Parco Eolico da realizzare nel comune di Cerignola (FG), costituito da 11 WTG per una potenza complessiva pari a 66 MW. Istanza per il rilascio del Provvedimento Unico in Materia Ambientale ex art. 27 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Tipologia: D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II - All. II p.to 2 (*impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW*)

Autorità competente: Ministero per la Transizione Ecologica (Mi.T.E.)

Proponente: AEP S.r.l. (già ATS Engineering S.r.l.)
Piazza Giovanni Paolo II 8 – Torremaggiore (FG)

1. Istruttoria tecnica così come prevista dall'art.4 del R.R. 07/2018

1.1 Elenco elaborati esaminati

Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web "Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali: VAS – VIA – AIA" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7339/10614>), sono di seguito elencati:

	Titolo	Sezione	Codice elaborato	Data
1)	Avviso al Pubblico del 06/08/2021	Avvisi al Pubblico	MATTM-2021-0086874	06/08/2021
2)	Studio di Impatto Ambientale	Documentazione generale	A01-ALPHA-6	13/01/2021
3)	Sintesi non tecnica	Documentazione generale	A02-ALPHA-6	13/01/2021
4)	Studio di inserimento urbanistico	Elaborati di Progetto	A03-ALPHA-6	13/01/2021
5)	Relazione Paesaggistica	Autorizzazione paesaggistica art. 146 D.Lgs. 42/2004	A04-ALPHA-6	25/01/2021

	Titolo	Sezione	Codice elaborato	Data
6)	Relazione Paesaggistica	Elaborati di Progetto	A04-ALPHA-6	25/01/2021
7)	Relazione tecnica impianti	Elaborati di Progetto	A05-ALPHA-6	25/01/2021
8)	Relazione sugli Impatti Cumulativi	Elaborati di Progetto	A06-ALPHA-6	22/01/2021
9)	Relazione sulla Sicurezza	Elaborati di Progetto	A07-ALPHA-6	22/01/2021
10)	Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli Elementi Tecnici	Elaborati di Progetto	A08-ALPHA-6	13/01/2021
11)	Piano preliminare utilizzo materiali di scavo	Elaborati di Progetto	A09-ALPHA-6	22/01/2021
12)	Computo Metrico Estimativo	Elaborati di Progetto	A10-ALPHA-6	22/01/2021
13)	Quadro Economico	Elaborati di Progetto	A11-ALPHA-6	22/01/2021
14)	Studio della producibilità energetica	Elaborati di Progetto	A12-ALPHA-6	21/01/2021
15)	Piano Particolare di esproprio	Elaborati di Progetto	A13-ALPHA-6	22/01/2021
16)	Relazione Preliminare Plinto di Fondazione	Elaborati di Progetto	A14-ALPHA-6	22/01/2021
17)	Tabulati di Calcolo Plinto di Fondazione	Elaborati di Progetto	A15-ALPHA-6	22/01/2021
18)	Relazione archeologica	Elaborati di Progetto	A16-ALPHA-6	22/01/2021
19)	Calcolo sulla gittata massima degli elementi rotanti	Elaborati di Progetto	A17-ALPHA-6	26/01/2021
20)	COROGRAFIA DI INQUADRAMENTO SU MAPPA IGM	Elaborati di Progetto	T01-ALPHA-6	21/01/2021
21)	INQUADRAMENTOTERRITORIALE SU I.G.M. - INFRASTRUTTURE DI COLLEGAMENTO	Elaborati di Progetto	T02-ALPHA-6	15/01/2021
22)	INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO CON BUFFERS	Elaborati di Progetto	T03-ALPHA-6	19/01/2021
23)	INQUADRAMENTOTERRITORIALE SU I.G.M. - INFRASTRUTTURE DI COLLEGAMENTO	Elaborati di Progetto	T04-ALPHA-6	15/01/2021
24)	LAYOUT di PROGETTO su PAI (Piano di Assetto Idrogeologico)	Elaborati di Progetto	T05-ALPHA-6	25/01/2021
25)	LAYOUT di PROGETTO su PPTR APPROVATO	Autorizzazione paesaggistica art. 146 D.Lgs. 42/2004	T06-ALPHA-6	18/01/2021
26)	LAYOUT di PROGETTO su PPTR APPROVATO	Elaborati di Progetto	T06-ALPHA-6	18/01/2021
27)	CARTA USO DEL SUOLO E DELLA VEGETAZIONE	Elaborati di Progetto	T07-ALPHA-6	25/01/2021
28)	PUTT/P ATE (AMBITI TERRITORIALI ESTESI)	Autorizzazione paesaggistica art. 146 D.Lgs. 42/2004	T08-ALPHA-6	22/01/2021
29)	PUTT/P ATE (AMBITI TERRITORIALI ESTESI)	Elaborati di Progetto	T08-ALPHA-6	22/01/2021
30)	PUTT/P - PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO - AMBITI TERRITORIALI DISTINTI	Autorizzazione paesaggistica art. 146 D.Lgs. 42/2004	T09-ALPHA-6	20/01/2021
31)	PUTT/P - PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO - AMBITI TERRITORIALI DISTINTI	Elaborati di Progetto	T09-ALPHA-6	20/01/2021
32)	COROGRAFIA dei BACINI	Elaborati di Progetto	T10-ALPHA-6	25/01/2021
33)	CARTA GEOLOGICA D'ITALIA	Elaborati di Progetto	T11-ALPHA-6	15/01/2021
34)	SITI PROTETTI (I.B.A., S.I.C., Z.P.S.)	Autorizzazione paesaggistica art. 146 D.Lgs. 42/2004	T12-ALPHA-6	21/01/2021

	Titolo	Sezione	Codice elaborato	Data
35)	SITI PROTETTI (I.B.A., S.I.C., Z.P.S.)	Elaborati di Progetto	T12-ALPHA-6	21/01/2021
36)	INQUADRAMENTO CATASTALE (Quadro di unione)	Elaborati di Progetto	T13-ALPHA-6	20/01/2021
37)	INQUADRAMENTO CATASTALE (Quadro di dettaglio)	Elaborati di Progetto	T14-ALPHA-6	19/01/2021
38)	MODELLO DIGITALE DEL TERRENO (D.T.M.)	Elaborati di Progetto	T15-ALPHA-6	15/01/2021
39)	MACCHINA TIPO	Elaborati di Progetto	T16-ALPHA-6	25/01/2021
40)	SCHEMA TOPOGRAFICO DI COLLEGAMENTO CAVIDOTTO SU IGM	Elaborati di Progetto	T17-ALPHA-6	21/01/2021
41)	CLASSIFICAZIONE SISMICA COMUNI ITALIAN AL 2012	Elaborati di Progetto	T18-ALPHA-6	15/01/2021
42)	SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE	Elaborati di Progetto	T19-ALPHA-6	22/01/2021
43)	STAZIONE DI UTENZA - PLANIMETRIA E SEZIONI	Elaborati di Progetto	T20-ALPHA-6	25/01/2021
44)	STAZIONE DI UTENZA - FABBRICATO QUADRI E CONTROLLO	Elaborati di Progetto	T20A-ALPHA-6	13/01/2021
45)	SCHEMA TIPICO PIAZZOLA DI MONTAGGIO	Elaborati di Progetto	T21-ALPHA-6	25/01/2021
46)	FONDAZIONE DEGLI AEROGENERATORI Sezione trasversale A-A - Carpenterie e armature - Particolare A	Elaborati di Progetto	T22-ALPHA-6	25/01/2021
47)	FONDAZIONE DEGLI AEROGENERATORI Pianta - Sezione palo	Elaborati di Progetto	T23-ALPHA-6	25/01/2021
48)	SCHEMA TIPICO SEZIONI STRADALI	Elaborati di Progetto	T24-ALPHA-6	25/01/2021
49)	IMPATTI CUMULATIVI	Elaborati di Progetto	T25-ALPHA-6	20/01/2021
50)	ELENCO UFFICIALE AREE PROTETTE (EUAP)	Autorizzazione paesaggistica art. 146 D.Lgs. 42/2004	T26-ALPHA-6	15/01/2021
51)	ELENCO UFFICIALE AREE PROTETTE (EUAP)	Elaborati di Progetto	T26-ALPHA-6	15/01/2021
52)	Studio di inserimento urbanistico	Vincolo idrogeologico	A03-ALPHA-6	13/01/2021
53)	COROGRAFIA DI INQUADRAMENTO SU MAPPA IGM	Vincolo idrogeologico	T01-ALPHA-6	21/01/2021
54)	LAYOUT di PROGETTO su PAI (Piano di Assetto Idrogeologico)	Vincolo idrogeologico	T05-ALPHA-6	25/01/2021
55)	COROGRAFIA dei BACINI	Vincolo idrogeologico	T10-ALPHA-6	25/01/2021
56)	CARTA GEOLOGICA D'ITALIA	Vincolo idrogeologico	T11-ALPHA-6	15/01/2021
57)	Sintesi non Tecnica	Sintesi non Tecnica	A02-ALPHA-6	22/01/2021
58)	Sintesi non Tecnica	Sintesi non Tecnica	A02-ALPHA-6	22/01/2021
59)	Relazione tecnica impianti	Antisismica art. 94 DPR 380/2001	A05-ALPHA-6	25/01/2021
60)	Relazione Preliminare Plinto di Fondazione	Antisismica art. 94 DPR 380/2001	A14-ALPHA-6	22/01/2021
61)	Tabulati di Calcolo Plinto di Fondazione	Antisismica art. 94 DPR 380/2001	A15-ALPHA-6	22/01/2021
62)	COROGRAFIA dei BACINI	Antisismica art. 94 DPR 380/2001	T10-ALPHA-6	25/01/2021
63)	CARTA GEOLOGICA D'ITALIA	Antisismica art. 94 DPR	T11-ALPHA-6	15/01/2021

	Titolo	Sezione	Codice elaborato	Data
		380/2001		
64)	CLASSIFICAZIONE SISMICA COMUNI ITALIAN AL 2012	Antisismica art. 94 DPR 380/2001	T18-ALPHA-6	15/01/2021
65)	FONDAZIONE DEGLI AEROGENERATORI Sezione trasversale A-A - Carpenterie e armature - Particolare A	Antisismica art. 94 DPR 380/2001	T22-ALPHA-6	25/01/2021
66)	FONDAZIONE DEGLI AEROGENERATORI Pianta - Sezione palo	Antisismica art. 94 DPR 380/2001	T23-ALPHA-6	25/01/2021
67)	Parere della Regione Puglia Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali in data 25/10/2021	Pareri	MATTM-2021-115184	25/10/2021
68)	Integrazioni del 06/10/2021 - Relazione Paesaggistica	Integrazioni - Rilascio dei titoli ambientali	All. 1	06/10/2021
69)	Integrazioni del 06/10/2021 - Valutazione Archeologica - Relazione	Integrazioni - Rilascio dei titoli ambientali	All. 2	06/10/2021
70)	Integrazioni del 06/10/2021 - Valutazione Archeologica - Tavole	Integrazioni - Rilascio dei titoli ambientali	All. 3	06/10/2021

In data 07/02/2022 è stato reso disponibile per le vie brevi il parere di ARPA Puglia – Dipartimento di Foggia, protocollo n. 0008885-32-07/02/2022.

1.2 Cronistoria

Il progetto “Alpha 6”, originariamente costituito da 40 aerogeneratori con potenza complessiva pari a 240 MW, è stato sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con istanza di VIA in data 13/01/2011; la Determina del Responsabile del Settore Ambiente della Provincia di Foggia n. 0001177 del 20 maggio 2013, che richiamava le conclusioni espresse nel parere del Comitato Provinciale per la V.I.A. del 07/05/2013, disponeva *«Di esprimere parere favorevole [...] limitatamente alle torri nn. 2, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38 e 39 e per quanto riguarda le torri nn. 5, 14, 16, 25, 32 la loro installazione è vincolata all'applicazione, su ogni singolo aerogeneratore, di tecnologia radar in grado di bloccare le turbine eoliche in caso di rischio di collisione con i chiroterteri. Le torri nn. 1, 8, 28 non sono idonee perché prossime ad aree naturali. Le torri nn. 6, 9, 22, 35, 37 non sono idonee perché prossime a fabbricati rurali. Le torri nn. 7, 29 non sono idonee perché prossime a discariche (attrattori per i nibbi). Le torri nn. 12, 13, 15, 18, 19, 23 non sono idonee in quanto ubicate al limite dell'area buffer degli "insediamenti". La torre 40 non è idonea perché prossima al Parco Regionale "Valle dell'Ofanto".»*.

L'autorizzazione ambientale a suo tempo ottenuta dal Proponente è decaduta per decorrenza dei termini di validità in data 20/05/2018, non essendo stato possibile concludere il procedimento autorizzativo unico; il Proponente ha poi presentato in data 28/01/2021 una istanza di provvedimento unico ambientale ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 152/2006, ai fini del rinnovo del procedimento ambientale a suo tempo ottenuto.

Nel tempo intercorrente tra l'ottenuto parere favorevole con la suddetta D.D. n.0001177 del 20/05/2013 alla presentazione dell'istanza di P.A.U.R. del 28/01/2021, è sopravvenuto il D. Lgs. n. 104/2017, art.22 (in vigore dal 21/07/2017), che ha modificato la ripartizione delle competenze in tema di VIA, prevedendo la competenza statale per impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW (All. 2, parte II, n. 2).

Il Proponente ha presentato nell'istanza del 2021 un layout costituito da 11 aerogeneratori aventi caratteristiche dimensionali e produttive aggiornati, di potenza nominale attiva fino a 6 MW, per una potenza complessiva fino a 66 MW, selezionati tra gli aerogeneratori che avevano ottenuto parere favorevole nel 2013, ovvero: gli aerogeneratori nr. 2, 5, 14, 16, 17, 24, 27, 30, 31, 38 e 39 ovviamente aventi le stesse coordinate di approvazione. Il nuovo layout ricalca quello presentato originariamente nel 2011 ed al quale si riferisce la D.D. n.0001177, pertanto restano valide le osservazioni, disposizioni e prescrizioni in essa contenute. In particolare, per le torri nn. 5, 14, 16 valgono le prescrizioni relative alla loro installazione

subordinata «all'applicazione, su ogni singolo aerogeneratore, di tecnologia radar in grado di bloccare le turbine eoliche in caso di rischio di collisione con i chiropteri».

1.2 Inquadramento territoriale ed indicazione degli eventuali vincoli ambientali e paesaggistici

1.2.1 Inquadramento

Il progetto in esame prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica costituito da 11 aerogeneratori, tutti posizionati in agro di Cerignola (FG) ed a sud-ovest del centro abitato, nell'area compresa tra le strade provinciali n. 93 (Cerignola – Candela) e 143 (Cerignola – Ofanto).

L'area interessata dall'impianto (d'ora in avanti richiamata come “area d'intervento”¹) ha una forma irregolare allungata, disposta con direzione nordovest – sudest; ha superficie di circa 2.775 ettari ed è estesa per 9,68km circa in direzione nordovest – sudest e circa 3,44km in direzione opposta (dati rilevati dalla lettura dell'elaborato *TO1_ALPHA_6.pdf*).

Le opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale si sviluppano ad ovest dell'area di intervento sopra descritta, sino a raggiungere con un percorso di oltre 26,3km (lungo le S.P. 95, 90 e 97) la stazione Terna già esistente presso il Rio Salso e la S.S. 655 Bradanica in territorio di Candela (FG).

I centri abitati più prossimi all'impianto in progetto sono Cerignola (distanza minima dal margine del centro abitato all'aerogeneratore più prossimo pari a circa 6km), Villaggio Moschella (borgo rurale in agro di Cerignola, con distanza minima dal margine del centro abitato all'aerogeneratore più prossimo pari a circa 3,2km), Borgo Libertà (altro borgo rurale sempre in agro di Cerignola, con distanza minima dal margine del centro abitato all'aerogeneratore più prossimo pari a circa 7,4km), Stornarella (distanza minima dal margine del centro abitato all'aerogeneratore più prossimo pari a circa 5,6km) e Stornara (distanza minima dal margine del centro abitato all'aerogeneratore più prossimo pari a circa 6km); a distanza maggiore si trovano Canosa (distanza minima dal margine del centro abitato all'aerogeneratore più prossimo pari a circa 15,74km), Minervino Murge (distanza minima dal margine del centro abitato all'aerogeneratore più prossimo pari a circa 18,9 km), Lavello (distanza minima dal margine del centro abitato all'aerogeneratore più prossimo pari a circa 14,25km), l'insediamento industriale di San Nicola di Melfi (distanza minima dal margine del centro abitato all'aerogeneratore più prossimo pari a circa 17,12km), Ascoli Satriano (distanza minima dal margine del centro abitato all'aerogeneratore più prossimo pari a circa 18,55km), Ortona (distanza minima dal margine del centro abitato all'aerogeneratore più prossimo pari a circa 16,5km) e Ortanova (distanza minima dal margine del centro abitato all'aerogeneratore più prossimo pari a circa 12,4km)².

L'altitudine delle aree interessate dall'installazione degli aerogeneratori è compresa tra 159 e 214 metri slm.

1.2.2 Assetto geomorfologico ed idrologico

Il sito di intervento è posto al margine meridionale della piana del Tavoliere, in prossimità del fiume Ofanto, ed in particolare nell'area compresa tra il lago Capacciotti e Cerignola, caratterizzata da lievi ondulazioni e solcata da alcuni corsi d'acqua appena incisi (noti come Marane, piccoli collettori di acque freatiche tipici dell'Alto Tavoliere, caratterizzati dalla presenza di piccoli ristagni d'acqua, luogo di microhabitat umidi di grande valore naturalistico), affluenti dell'Ofanto.

L'area di intervento è sostanzialmente pianeggiante e con lievissima pendenza verso nord-est nella sua parte settentrionale (a nord della marana di Fontanafigura), più ondulata nella parte centrale e meridionale grazie alla presenza degli avvallamenti della marana Fontanafigura e Capacciotti (entrambe censite anche tra i beni paesaggistici definiti dall'art. 142 c. 1 lettera “c” del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*); le uniche emergenze geo-morfologiche presenti sono proprio il solco della marana Fontanafigura ed il versante orografico sinistro della marana Capacciotti, interessato da due degli aerogeneratori in progetto proprio nel punto in cui si apre nella vallata dell'Ofanto.

1 L'area d'intervento dell'impianto eolico in corso di esame è definita con una poligonale chiusa che comprende tutti i WTG con le relative aree spazzate nonché i cavidotti di connessione tra i WTG e le strade di cantiere. Non si considera compreso nell'area di intervento il cavidotto di connessione alla rete elettrica nazionale.

2 Le distanze riportate sono misurate sulla Carta Tecnica Regionale.

Nel contesto di esame degli impatti cumulativi³ la situazione si fa più articolata. Il carattere appena descritto di pianura in lieve pendenza solcata dalle incisioni leggere delle marane (che scorrono con direzione sudovest-nord, verso il Carapelle) è mantenuto nel settore occidentale; a nord il contesto comprende anche una porzione del Tavoliere centrale (tra Cerignola, Stornara, Stornarella ed Orta Nova), perfettamente pianeggiante e priva di particolari emergenze geo-morfologiche; la porzione meridionale è invece segnata dall'ampio avvallamento dell'Ofanto e dalle alture che la definiscono, compresi alcuni rilievi collinari di maggiore entità al margine sud, in territorio della Basilicata.

1.2.3 Assetto botanico-vegetazionale

L'area di intervento (come definita al paragrafo 1.2.1 del presente documento) è completamente interessata da appezzamenti agricoli adibiti in prevalenza a seminativo e vigneto, con sporadica presenza di oliveti o altre coltivazioni. Il corso della marana Fontanafigura è interessato da vegetazione arbustiva riparia.

Nel contesto di riferimento per gli impatti cumulativi si conferma l'assetto sostanzialmente agricolo, con una maggiore articolazione dei coltivi nei settori settentrionale ed orientale (in particolare nell'area circostante Cerignola, nella quale gli oliveti assumono tuttavia una rilevanza significativa) e prevalenza dei seminativi nella restante parte. Le aree con assetto vegetazionale di origine naturale sono sporadiche, limitate alla vegetazione riparia lungo i corsi d'acqua, a sporadiche formazioni arbustive in area incolta nonché a rare formazioni di macchiose o boschive (quasi esclusivamente concentrate lungo il corso dell'Ofanto).

1.2.4 Aree protette e siti di rilevanza naturalistica

L'area d'intervento non è compresa in aree protette.

Nel contesto di riferimento per gli impatti cumulativi si segnala la presenza delle seguenti aree protette:

- Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto (a sud dell'area di intervento ed a distanza minima di circa 895m dall'aerogeneratore più prossimo);
- Area ZSC "Valle Ofanto – Lago di Capacciotti" (anche in questo caso a sud dell'area di intervento ed a distanza minima di circa 895m dall'aerogeneratore più prossimo).

1.2.5 L'insediamento umano

Il sito nel quale si intende installare l'impianto eolico in progetto è compreso in un territorio nel quale la presenza umana è radicata nel tempo, a partire dall'età preistorica, nonché attestata sia da abbondanti evidenze archeologiche sia da una rete di percorsi stradali piuttosto articolata e di origine antica⁴. Nell'area di intervento (come definita al paragrafo 1.2.1 del presente documento) e nelle zone ad essa contermini sono presenti numerose aree con presenza di evidenze archeologiche, censite tra le aree a rischio archeologico dal vigente PPTR, alcuni tratturi (Regio Tratturello Stornarella Montemilone, Regio Tratturello Candela Montegentile, Tratturello Cerignola Melfi) e diversi insediamenti rurali storici di età moderna e contemporanea (XVI-XX secolo) censiti tra i siti storico-culturali dal PPTR; si registra, inoltre, la presenza di abitazioni rurali a tipologia ricorrente riconducibili alla riforma fondiaria della metà del XX secolo.

3 Il contesto di esame per gli impatti cumulativi cui si fa riferimento nel presente documento è definito, sulla base della "Definizione dei criteri metodologici per l'analisi degli impatti cumulativi per impianti FER" (approvata con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia 06/06/2014 n. 162, in attuazione delle disposizioni della D.G.R. 2122/2012), in termini di buffer pari a 50 volte lo sviluppo verticale massimo proposto per gli aerogeneratori tracciato a partire dalla linea perimetrale esterna. I proponenti, nell'elaborato *T16_ALPHA_6.pdf*, propongono 4 diversi modelli di aerogeneratore, con altezza massima compresa tra 198,5 e 230 m, indicando come "macchina tipo" quello di maggiore altezza; nel SIA (elaborato *A01_ALPHA_6.pdf*, pag. 57) e nella sintesi non tecnica (elaborato *A02_ALPHA_6.pdf*, pag. 19) riportano il solo aerogeneratore di altezza 230 m, specificando tuttavia che "la definizione esatta del tipo di macchina sarà fatta in sede di definizione puntuale dell'impianto" mentre nella relazione sugli impatti cumulativi (elaborato *A06_ALPHA_6.pdf*, pagg. 4-5) definiscono l'area vasta comunque sulla base dell'altezza di 230 m, determinando il raggio del buffer in 11,5 km.

4 Si vedano, nel merito, la relazione archeologica (elaborato *A16_ALPHA_6.pdf*) gli elaborati *cerignola_alpha_6_viarch_relazione.pdf* e *cerignola_alpha_6_viarch_tavole.pdf*. Occorre tuttavia rilevare che in questi ultimi elaborati è riportato un tracciato del cavidotto di connessione alla rete nazionale differente da quello contenuto negli altri elaborati di progetto, con la stazione elettrica sita a nord della stazione ferroviaria di Cerignola Campagna.

Il contesto di riferimento per gli impatti cumulativi è caratterizzato dalla presenza di pochi e distanziati centri abitati, di origine medievale (Cerignola e Stornara), post-medievale (Stornarella) e contemporanea (i borghi della riforma fondiaria del XX secolo) oltre a numerosi insediamenti rurali sparsi (masserie e poste); una fitta rete di percorsi, tra i quali spiccano quelli destinati alla transumanza, innerva il territorio.

1.2.6 Provvedimenti di tutela paesaggistica operanti nell'area interessata dall'intervento in esame

Si riportano di seguito i provvedimenti di tutela paesaggistica che interessano l'area d'intervento (per la quale si rimanda al paragrafo 1.2.1).

L'area di intervento, in relazione alle previsioni del vigente piano paesaggistico regionale (PPTR), ricade quasi completamente nell'ambito paesaggistico 4 Ofanto e nella relativa figura territoriale 4.2 *La media Valle dell'Ofanto*; una porzione marginale dell'area di intervento, posta all'estremità nord, ricade invece nell'ambito paesaggistico 3 Tavoliere ed in particolare nelle figure paesaggistiche 3.3 *Il mosaico di Cerignola* (la porzione delimitata dalle S.P. 83 e 96 nella quale ricadono gli aerogeneratori 14, 16 e 27) e 3.6 *Le Marane di Ascoli Satriano* (la porzione a nord della S.P. 95 nella quale ricadono gli aerogeneratori 02 e 06).

Si riscontra, inoltre, la presenza dei seguenti provvedimenti di tutela:

- 1 – Beni paesaggistici definiti ai sensi dell'art. 136 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* approvato con D.Lgs. 42/2004 o della normativa previgente: nessuno;
- 2 – Beni paesaggistici definiti ai sensi dell'art. 142 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* approvato con D.Lgs. 42/2004:
 - a - art. 142 c. 1 lettera “c” (fiumi, torrenti ed acque pubbliche):
 - I. direttamente interessati dagli interventi in progetto:
 - Marana di Fontanafigura (il corso d'acqua è attraversato dal cavidotto interno);
 - II. non interessati direttamente dagli interventi in progetto ma posti comunque nell'area di intervento: nessun ulteriore elemento;
- 3 – Ulteriori contesti paesaggistici definiti, ai sensi dell'art. 143 c. 1 lettera “e” del *Codice*, dal vigente PPTR:
 - a - componenti idrologiche: nessun elemento;
 - b - componenti geomorfologiche:
 - I. direttamente interessati dagli interventi in progetto: nessun elemento;
 - II. non interessati direttamente dagli interventi in progetto ma posti comunque nell'area di intervento:
 - versanti (art. 50 c. 1 N.T.A. PPTR);
 - c - componenti botanico-vegetazionali:
 - I. direttamente interessati dagli interventi in progetto: nessun elemento;
 - II. non interessati direttamente dagli interventi in progetto ma posti comunque nell'area di intervento:
 - formazioni arbustive in evoluzione naturale (art. 59 c. 3 N.T.A. PPTR), lungo il corso della marana Fontanafigura;
 - aree di rispetto dei boschi (art. 59 c. 4 N.T.A. PPTR), ai margini dell'area di intervento;
 - d - componenti delle aree protette e siti naturalistici: nessun elemento;
 - e - componenti culturali e insediative:
 - I. direttamente interessati dagli interventi in progetto:
 - testimonianze della stratificazione insediativa – Siti storico-culturali (art. 76 c. 2 lettera “a” N.T.A. PPTR):
 - Masseria di Pozzo Terragno (l'area inclusa nella perimetrazione del sito è attraversata dal cavidotto interno);
 - testimonianze della stratificazione insediativa – aree appartenenti alla rete dei tratturi (art. 76 c. 2 lettera “b” N.T.A. PPTR):
 - Regio Tratturello Stornara Montemilone (percorso dal cavidotto interno);
 - Regio Tratturello Candela Montegentile (percorso dal cavidotto interno);
 - Tratturello Cerignola Melfi (percorso dal cavidotto interno);

- aree di rispetto delle componenti culturali e insediative – siti storico-culturali (art. 76 c. 3 N.T.A. PPTR): il tracciato del cavidotto interno interessa l'area di rispetto di Masseria Pozzo Terragno e di altri siti storico-culturali presenti nell'area;
 - aree di rispetto delle componenti culturali e insediative – rete dei tratturi (art. 76 c. 3 N.T.A. PPTR): attraversata in più punti dal tracciato del cavidotto interno;
- II. non interessati direttamente dagli interventi in progetto ma posti comunque nell'area di intervento o nel buffer del cavidotto di connessione alla RTN:
- Testimonianze della stratificazione insediativa – Siti storico-culturali (art. 76 c. 2 lettera “a” N.T.A. PPTR):
 - Masseria Cafora Conti;
 - Masseria Frisani;
 - Masseria Pozzo di Monaco;
 - Masseria Fontana del Bue;
 - Masseria Carmine;
 - Testimonianze della stratificazione insediativa – Aree a rischio archeologico (art. 76 c. 2 lettera “c” N.T.A. PPTR): diverse aree censite in particolare nel settore nord-ovest dell'area di intervento;
 - Aree di rispetto delle componenti culturali e insediative – siti storico-culturali (art. 76 c. 3 N.T.A. PPTR): area di rispetto di Masseria Motta di Matera;
- f - componenti dei valori percettivi:
- I. direttamente interessati dagli interventi in progetto:
- Strade a valenza paesaggistica (art. 85 c. 1 N.T.A. PPTR): il cavidotto interno percorre per un tratto la S.P. 95, censita nel presente UCP;
 - Strade panoramiche (art. 85 c. 2 N.T.A. PPTR): il cavidotto interno percorre per un tratto la S.P. 91, censita nel presente UCP.

Il **cavidotto di connessione alla rete elettrica nazionale** attraversa, lungo il suo percorso:

- 4 – Beni paesaggistici definiti ai sensi dell'art. 136 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* approvato con D.Lgs. 42/2004 o della normativa previgente: nessuno;
- 5 – Beni paesaggistici definiti ai sensi dell'art. 142 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* approvato con D.Lgs. 42/2004:
- a - art. 142 c. 1 lettera “c” (fiumi, torrenti ed acque pubbliche): Rio Salso (ricade nell'area tutelata il tratto terminale del cavidotto e il sedime della stazione elettrica);
- b - art. 142 c. 1 lettera “h” (aree assegnate alle università agrarie e zone gravate da usi civici);
- 6 – Ulteriori contesti paesaggistici definiti, ai sensi dell'art. 143 c. 1 lettera “e” del *Codice*, dal vigente PPTR:
- a - componenti idrologiche: Aree soggette a vincolo idrogeologico (art. 42 c. 3 N.T.A. PPTR);
- b - componenti geomorfologiche: versanti (art. 50 c. 1 N.T.A. PPTR);
- c - componenti delle aree protette e siti naturalistici: Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (art. 68 c. 3 N.T.A. PPTR);
- d - componenti culturali e insediative:
- testimonianze della stratificazione insediativa – aree appartenenti alla rete dei tratturi (art. 76 c. 2 lettera “b” N.T.A. PPTR):
 - Regio Tratturello Stornara Lavello;
 - Tratturello Foggia Ortona Lavello;
 - Regio Tratturello Candela Montegentile;
 - Regio Tratturello Foggia Ascoli Lavello;
 - aree di rispetto delle componenti culturali e insediative – siti storico-culturali e rete dei tratturi (art. 76 c. 3 N.T.A. PPTR);
- e - componenti dei valori percettivi: strade a valenza paesaggistica (art. 85 c. 1 N.T.A. PPTR).

1.2.7 Provvedimenti di tutela paesaggistica operanti nel contesto di esame per gli impatti cumulativi

Nel contesto di esame per gli impatti cumulativi⁵ si registra la presenza dei provvedimenti di tutela paesaggistica di seguito specificata:

Beni paesaggistici artt. 136 e 142 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio:

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 136)	non presenti
territori costieri (art. 142 c. 1 lettera "a")	non presenti
territori contermini ai laghi (art. 142 c. 1 lettera "b")	Lago della diga Capacciotti
fiumi, torrenti ed acque pubbliche (art. 142 c. 1 lettera "c")	Canale Ponticello, San Spirito e S. Leonardo Marana La Pidocchiosa Canale Marana Ficora Marana Castello Fosso della Pila Marana di Fontanafigura Marana Capacciotti Marana di Fontana Cerasa Fiume Ofanto Torrente Locone Canale Lamalunga
montagne oltre 1.600 m s.l.m. (art. 142 c. 1 lettera "d")	non presenti
ghiacciai e circhi glaciali (art. 142 c. 1 lettera "e")	non presenti
parchi e riserve nazionali e regionali (art. 142 c. 1 lettera "f")	Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto
foreste, boschi e macchie (art. 142 c. 1 lettera "g")	sono presenti poche aree tutelate, concentrate in particolare lungo il corso dell'Ofanto
aree assegnate alle università agrarie e zone gravate da usi civici (art. 142 c. 1 lettera "h")	presenti alcune aree tutelate nel settore meridionale del contesto
zone umide (art. 142 c. 1 lettera "i")	non presenti
vulcani (art. 142 c. 1 lettera "l")	non presenti
aree di interesse archeologico (art. 142 c. 1 lettera "m")	Masseria Battaglino (ARC0079) Lagnano da Piede I (ARC0045) Santa Maria di Ripalta (ARC0026)

Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143 c. lettera "e" Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; PPTR Puglia)

Reticolo idrografico di connessione alla R.E.R. (art. 42 c. 1 N.T.A. PPTR)	Marana Castello
Sorgenti (art. 42 c. 2 N.T.A. PPTR)	4 elementi presenti, nel settore settentrionale (quasi a margine del contesto) presso Masseria San Nazario
Aree soggette a vincolo idrogeologico (art. 42 c. 3 N.T.A. PPTR)	sono presenti numerose ed estese aree soggette a vincolo idrogeologico, in particolare lungo la marana La Pidocchiosa presso Masseria Conte di Noia, presso il sito di San Giovanni in Fonte, presso Masseria Spagnoletti e presso Masseria Iannarsi

⁵ Per la definizione del contesto di esame per gli impatti cumulativi si rimanda nell'elaborato *A06_ALPHA_6.pdf* (paragrafo 3).

Versanti (art. 50 c. 1 N.T.A. PPTR)	sono presenti diverse aree censite nel presente UCP, in particolare nel settore centro-meridionale del contesto lungo la vallata dell'Ofanto
Lame e gravine (art. 50 c. 2 N.T.A. PPTR)	non presenti
Doline (art. 50 c. 3 N.T.A. PPTR)	non presenti
Grotte (art. 50 c. 4 N.T.A. PPTR)	non presenti
Geositi (art. 50 c. 5 N.T.A. PPTR)	presenti diverse aree censite tra i geositi (in particolare "calanchi") lungo il versante sinistro della valle dell'Ofanto
Inghiottitoi (art. 50 c. 6 N.T.A. PPTR)	non presenti
Cordoni dunari (art. 50 c. 7 N.T.A. PPTR)	non presenti
Aree umide (art. 59 c. 1 N.T.A. PPTR)	presenti alcune aree umide (lago di Capacciotti, presso le masserie Graziani e San Giro lungo la marana Castello, presso Posta Fara nella valle dell'Ofanto)
Prati e pascoli naturali (art. 59 c. 2 N.T.A. PPTR)	sono presenti sporadiche aree, distribuite in prevalenza nel settore orientale del contesto
Formazioni arbustive in evoluzione naturale (art. 59 c. 3 N.T.A. PPTR)	sono presenti diverse ed estese aree tutelate, distribuite in prevalenza lungo i corsi d'acqua
Aree di rispetto dei boschi (art. 59 c. 4 N.T.A. PPTR)	sono presenti diverse aree tutelate, in connessione con le aree tutelate ex art. 142 c. 1 lettera "g" del <i>Codice</i>
Siti di rilevanza naturalistica (art. 68 c. 2 N.T.A. PPTR)	ZSC Valle Ofanto – Lago di Capacciotti
Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (art. 68 c. 3 N.T.A. PPTR)	presenti
Città consolidata (art. 76 c. 1 N.T.A. PPTR)	Stornara Stornarella Cerignola
Testimonianze della stratificazione insediativa – Siti storico-culturali (art. 76 c. 2 lettera "a" N.T.A. PPTR)	sono presenti numerosi elementi tutelati, distribuiti nell'intero contesto, costituiti in prevalenza da insediamenti rurali prevalentemente attribuiti all'età contemporanea (XIX-XX secolo);

Testimonianze della stratificazione insediativa – Aree appartenenti alla rete dei tratturi (art. 76 c. 2 lettera “b” N.T.A. PPTR)

Regio Tratturo Foggia – Ofanto
 Regio Trattarello Salpitello di Tonti Trinitapoli
 Regio Trattarello Carapelle – Stornarella
 Regio Trattarello Cerignola – Ponte di Bovino
 Regio Braccio Cerignola – Ascoli Satriano
 Trattarello Stornara – Lavello
 Regio Trattarello Stornara – Montemilone
 Regio Trattarello Cerignola – Trinitapoli
 Trattarello Cerignola – San Cassiano – Mezzano di Motta
 Regio Trattarello Foggia – Ortona – Lavello
 Regio Trattarello Candela – Montegentile
 Trattarello Cerignola – Melfi
 Regio Trattarello Foggia – Ascoli – Lavello
 Trattarello Rendina – Canosa
 Trattarello Lavello - Minervino

Testimonianze della stratificazione insediativa – Aree a rischio archeologico (art. 76 c. 2 lettera “c” N.T.A. PPTR)	sono presenti diverse aree tutelate, nei settori ovest e nordovest del contesto
Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (art. 76 c. 3 N.T.A. PPTR)	Sono presenti numerose aree tutelate, distribuite nell'intero contesto in connessione con gli elementi della stratificazione insediativa sopra richiamati
Paesaggi rurali (art. 76 c. 4 N.T.A. PPTR)	non presenti
Strade a valenza paesaggistica (art. 85 c. 1 N.T.A. PPTR)	sono censite nel presente UCP diverse strade distribuite nell'intero contesto
Strade panoramiche (art. 85 c. 2 N.T.A. PPTR)	sono censiti nel presente contesto alcuni tratti di strade site nel settore orientale del contesto
Luoghi panoramici (art. 85 c.3 N.T.A. PPTR)	Madonna di Ripalta
Coni visuali (art. 85 c. 4 N.T.A. PPTR)	non presenti

Nota: l'analisi della presenza di beni paesaggistici ed ulteriori contesti paesaggistici appena riportata è stata condotta consultando direttamente gli strati informativi del PPTR disponibili sul portale cartografico regionale.

Il contesto per la valutazione degli impatti cumulativi, con riferimento agli ambiti paesaggistici definiti dal vigente PPTR ed alle relative figure territoriali, è il seguente:

- la porzione settentrionale del contesto ricade nell'ambito paesaggistico 3 Tavoliere ed in particolare nelle figure paesaggistiche 3.3 *Il mosaico di Cerignola* e 3.6 *Le Marane di Ascoli Satriano*;
- la porzione centro-meridionale (con esclusione della parte ricadente oltre il confine regionale, in territorio della Basilicata) ricade invece nell'ambito paesaggistico 4 Ofanto ed in particolare nelle figure territoriali 4.1 *La bassa Valle dell'Ofanto*, 4.2 *La media Valle dell'Ofanto* e 4.3 *La valle del torrente Locone*.

1.3 Descrizione dell'intervento

Il progetto in esame riguarda la realizzazione nel territorio del comune di Cerignola (FG) di un parco eolico denominato “Alpha 6”, costituito da n. 11 aerogeneratori di potenza nominale attiva fino a 6MW, per una potenza complessiva 66MW, con strutture di fondazione e piazzole di servizio, la viabilità di accesso e di servizio e le relative opere ed infrastrutture accessorie necessarie al collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) e alla consegna dell'energia elettrica prodotta, mediante collegamento in antenna (a 150kV) sulla già autorizzata Stazione Elettrica di smistamento RTN 150kV e ubicata nel comune di Candela, nella località denominata Piano Morto (che, alla data della redazione del presente parere, non risulta compresa nell'elenco TERNA delle linee ed aree critiche AT).

Sono parte integrante del progetto le opere connesse alla realizzazione ed esercizio dello stesso, ossia:

- a) gli 11 aereogeneratori di potenza fino a 6MW ciascuno;
- b) le fondazioni delle torri degli 11 aerogeneratori;
- c) la stazione di utenza, di ricezione dai gruppi di aerogeneratori e trasformazione, costituita da elementi prefabbricati in C.A.V. (Calcestruzzo Armato Vibrato) le cui dimensioni saranno tali da consentire tutte le operazioni necessarie per la corretta gestione dell'impianto, compresa la manutenzione;
- d) la viabilità interna, di collegamento di ciascuna delle postazioni con la viabilità principale, costituita da una serie di strade e di piazzole necessarie ad un agevole raggiungimento di tutti gli aerogeneratori;
- e) i cavidotti AT e MT per la distribuzione dell'energia.

Più in particolare, le opere ed infrastrutture necessarie al collegamento alla RTN e necessarie per l'esercizio del parco eolico in questione sono:

- il cavidotto interrato MT 30kV di interconnessione tra gli aerogeneratori del parco eolico;
- la costruzione di una nuova stazione elettrica (o sottostazione elettrica utente - SSU) di consegna 30/150kV da realizzarsi in un terreno, ricadente nel comune di Cerignola, nella località Pozzo Terragno. Nella SSU andranno a convergere tutti cavi di potenza provenienti dal parco eolico e sarà operata la trasformazione di tensione da 30kV (di esercizio) a 150kV (tensione di consegna alla RTN dell'energia prodotta dal parco eolico);
- un tratto di cavidotto interrato AT 150kV di connessione tra lo stallo di uscita della SSU e lo stallo della SE TERNA.

La producibilità attesa dell'impianto è complessivamente di 18.711.360,00KWh all'anno circa, come illustrato nel documento "Studio della producibilità energetica" (file "A12-ALPHA-6.pdf").

Occorre precisare che nel capitolo "12 Sommario delle difficoltà" dello "Studio di Impatto Ambientale" (file "A01-ALPHA-6.pdf") il Proponente ha riportato «difficoltà, quali lacune tecniche o mancanza di conoscenze, incontrate nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli impatti» e che «per gli argomenti non affrontati in maniera esaustiva, si è ritenuto opportuno, come evincibile dalla lettura del presente SIA, rimandare ad una successiva trattazione specialistica. Le principali difficoltà incontrate riguardano la carenza di informazioni di dettaglio "sito - specifiche", nonché la mancanza di alcune informazioni tecniche relative all'aerogeneratore (quali i dati di emissione acustica in funzione della velocità del vento, informazioni tecniche di dettaglio sulla torre di sostegno o sul fabbisogno di energia nella fase di avviamento, uno studio dettagliato fornito dal costruttore in merito al pericolo di gittata degli elementi rotanti) che, essendo di ultimissima generazione, non ha ancora a disposizione un'ampia ed esaustiva caratterizzazione tecnica.

Ad ultimo, difficoltà si sono incontrate a causa del dettaglio delle informazioni progettuali disponibile al momento di redazione dello SIA. Per tali argomenti, di seguito compendiate, si è ritenuto opportuno rimandare, pertanto, alla successiva relativa trattazione specialistica:

- viabilità da impiegarsi per il raggiungimento del sito e relativi interventi di adeguamento, con indicazione dei necessari movimenti terra dovuti ad allargamenti e/o sbancamenti;
- topografia di sito;
- compatibilità geologica e geotecnica ex NTA del PAI;
- definizione delle modalità di superamento operativo delle interferenze dei cavidotti in occasione di eventuali parallelismi e/o incroci con infrastrutture esistenti o reticoli idrografici;
- definizione di dettaglio della tipologia di fondazioni e relativo ingombro;
- informazioni di dettaglio sulla modalità di posa cavi MT ed AT, specifiche e caratteristiche tecniche cavi (si specifica che per la stima dell'impianto elettromagnetico si sono considerate condizioni cautelative tali da restituire i valori peggiori e quindi una valutazione in favore della sicurezza: massima prossimità dei cavi, massima corrente circolante, ecc.);
- indicazioni in merito ai materiali e relativi quantitativi impiegati nella fase di realizzazione per la messa in opera delle opere d'impianto;

- indicazioni circa il fabbisogno ed il consumo di energia per il funzionamento dell'impianto nel suo complesso.

Si specifica, infine, che:

l'analisi di fauna ed avifauna caratterizzante l'area di studio, riportata nel presente documento, è stata effettuata attraverso opportune ricerche bibliografiche ed un esame dei dati raccolti in anni passati durante lavori ed indagini di vario livello effettuate sul campo nell'area in esame. Le informazioni riportate, pertanto, definiscono quella che è la "fauna potenziale" per l'area in esame. Al fine di ottenere delle valutazioni a favore della sicurezza, per quanto concerne l'acustica e la relativa valutazione di impatto, si è fatto utilizzo nelle simulazioni dei valori massimi di emissione acustica; per quanto concerne la stima della gittata massima degli elementi rotanti, si è fatto riferimento a studi consolidati e relativi ad altri aerogeneratori, similari a quello individuato per la redazione del progetto (come meglio specificato nel capitolo dedicato nonché nella relazione di riferimento allegata), al fine di valutarne la portata.

Per tutto quanto sopra rappresentato, al fine di completare le informazioni fornite con il presente SIA, si è ritenuto opportuno rimandare ad approfondimenti e trattazioni specialistiche che saranno contenute in relative relazioni di progetto dedicate/specialistiche.»

Si ritiene che le "difficoltà" su richiamate, alcune delle quali (ad esempio, la compatibilità geotecnica e geologica, l'aerogeneratore e le conseguenti distanze di sicurezza, la gittata massima) essenziali per la valutazione delle opere, avrebbero già dovute essere risolte dal Proponente nella documentazione presentata per la valutazione.

Inoltre, pur interessando il progetto in maniera indiretta le aree protette Parco Naturale Regionale "Fiume Ofanto", codice EUAP1195 e SIC "Valle Ofanto - Lago di Capaciotti", codice IT9120011 (da cui l'aerogeneratore n. 39, in particolare, sono poco distanti ricadendo nel buffer di 1km degli aerogeneratori suddetti e, comunque, entro le aree buffer di 5Km e 10Km intorno agli aerogeneratori nn. 24, 30, 31, 38, 39), il Proponente non ne ha rilevato interferenza con il progetto (come da elaborato "SITI PROTETTI (I.B.A., S.I.C., Z.P.S.)" – revisione 1 del 21/01/2021, file "T12-ALPHA-6.pdf") e non ha proceduto alla Valutazione di Incidenza Ambientale.

Ad ogni modo, con spirito propositivo, si è proceduto nella disamina del progetto, evidenziandone eventuali carenze/incongruenze/necessità di chiarimenti.

1.4 Descrizione degli impianti

Il Proponente ha presentato una "Relazione tecnica impianti" (revisione 1 del 25/01/2021, file "A05-ALPHA-6.pdf") che descrive come è costituito l'intervento nel suo insieme (parco eolico ed opere per la connessione alla RTN), esponendo le caratteristiche principali degli impianti.


Il progetto, oltre all'ubicazione nell'area di n. 11 aerogeneratori (WTG) - le cui coordinate sono riportate nella tabella seguente - prevede anche la realizzazione di una linea interrata di collegamento alla sottostazione MT-AT da realizzare, oltre a tutti gli altri interventi connessi alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto eolico (adeguamenti della viabilità interna all'impianto eolico e realizzazione di nuova viabilità di cantiere e di esercizio/servizio, piazzole di montaggio e di esercizio, ecc.)

Numero WTG	Gauss-Boaga (Roma 40)	
	Est	Nord
2	2586723	4564744
5	2586127	4563553
14	2587907	4563654
16	2588637	4562559
17	2587625	4561785
24	2587771	4560679
27	2590627	4562647

30	2590025	4560289
31	2591114	4559922
38	2592326	4558129
39	2593470	4558250

Le strutture e gli impianti principali sono i seguenti:

- n. 11 aerogeneratori ognuno di potenza fino a 6MW, con trasformatori interni multitemensione in uscita a 36kV/50Hz;
- n. 11 fondazioni degli aerogeneratori, costituite da plinti circolari su pali di fondazione (come da documenti “Relazione preliminare plinto di fondazione aerogeneratore” – file “A14-ALPHA-6.pdf” e “Tabulati di Calcolo Plinto di Fondazione” – file “A15-ALPHA-6.pdf”);
- strade e piazzole per la viabilità di accesso e di servizio;
- cavidotto interrato interno MT 30kV, che collega gli aerogeneratori in gruppi e i gruppi alla cabina di smistamento sita all’interno della stazione di utenza, per una lunghezza complessiva di circa 28Km;
- n. 1 stazione di utenza MT/AT (SSU), distante circa 21Km dalla stazione RTN di TERNA;
- cavidotto interrato AT a 150kV, per connessione della sottostazione utente MT/AT alla sottostazione AT di TERNA (collegata alla RTN), per una lunghezza complessiva di circa 27Km;
- rete telematica di monitoraggio interna per il controllo dell’impianto mediante trasmissione dati via modem.



Dalle mappe riportate nella documentazione e desunte dall’Atlante eolico del Cesi e dall’Atlante Eolico Regionale si evince che alla quota di 100m s.l.t., ad un’altezza prossima a quella delle turbine – con altezza del rotore pari a 140m – la velocità media del vento è compresa tra i 6 e 7m/s per gli aerogeneratori nn. 2, 5, 4, 6, 7, 27, 38, 39 e tra i 7 e 8m/s per gli aerogeneratori nn. 24, 30, 31, mentre la producibilità varia nell’intervallo compreso tra 2.500 e 3.000Mwh per tutti gli aerogeneratori.

Si rileva che nella documentazione disponibile per la valutazione sul sito del Mi.T.E. non è presente documentazione attestante la disponibilità del Gestore TERNA al collegamento AT previsto in progetto; il Proponente deve fornire chiarimenti in merito, atti a dimostrare l’effettiva fattibilità del collegamento

previsto ed idoneità ai requisiti di connessione TERNA (richiesta di connessione del Proponente, benessere tecnico di TERNA).

1.4.1 Tipologia di aerogeneratori

Il generatore previsto è del tipo a tre eliche, ad asse orizzontale e con generatore elettrico asincrono trifase, con potenza nominale fino a 6.000kW, fino a 180m di diametro e fino a 140m di altezza al mozzo.

L'elaborato grafico "Macchina tipo" (revisione 1 del 25/01/2021, file "T16-ALPHA-6.pdf") illustra tre diverse tipologie di aerogeneratore, aventi tutte diametro del rotore diverso, da 123m a 164m, ed altezze al mozzo da 100m a 140m.

Il Proponente dichiara che «La definizione esatta del tipo di macchina sarà fatta in sede di definizione puntuale dell'impianto.». Ciò non è accettabile in sede di valutazione del progetto definitivo presentato, in quanto dalle caratteristiche dell'aerogeneratore dipendono il dimensionamento delle fondazioni degli aerogeneratori, le valutazioni di inquadramento territoriale e lo studio degli impatti ambientali e cumulativi (ad esempio, valutazione dell'impatto acustico, della gittata, delle distanze reciproche, delle distanze da ricettori e strade). Pertanto, la scelta del tipo di aerogeneratore è bloccata e non sostituibile né durante la fase istruttoria/autorizzativa, né progettuale (progetto esecutivo), né realizzativa, a meno che il Proponente non proponga una soluzione migliorativa e ne dimostri la bontà (ciò comporterà, ovviamente, un supplemento di valutazione ex post la fase autorizzativa).

Ancora, nella documentazione presente sul sito del Mi.T.E. per la valutazione del progetto in questione non risulta presente uno studio geologico dei luoghi interessati dall'installazione degli aerogeneratori, per dimostrare la compatibilità delle opere con i suoli interessati, con le loro caratteristiche geologiche e geomorfologiche, tant'è che il Proponente dichiara «[...] opere di fondazione che nello specifico è di tipo indiretta, su pali e verrà dimensionata sulla base delle risultanze geotecniche del sito». Nella "Relazione preliminare plinto di fondazione aerogeneratore" non sono indicate le caratteristiche dei terreni interessati dalle opere di fondazione, rimandando ad una "relazione geotecnica" che non risulta disponibile tra la documentazione in valutazione. Non pare, pertanto, possibile potersi esprimere sulla compatibilità delle opere di fondazione degli aerogeneratori con i suoli interessati. Si prescrive che il Proponente produca e presenti idonea documentazione e studi geologici, geomorfologici e pedologici (a firma di geologo abilitato) dimostranti la compatibilità di tutte le opere di progetto (in particolare, ma non esclusivamente, le fondazioni delle torri e della stazione di utente) con i suoli ed i terreni da esse interessati.

Ciò premesso, gli aerogeneratori sono così costituiti:

- opere di fondazione di tipo indiretta, su pali, con un plinto a base circolare con diametro di circa 36m, ancorato con pali di tipo trivellato, infissi nel terreno ad una profondità variabile tra 25-40m; il Proponente dichiara che la fondazione «verrà dimensionata sulla base delle risultanze geotecniche del sito» e «Le caratteristiche strutturali saranno definite in fase esecutiva»;
- torre, composta da un cilindro tubolare in acciaio di altezza fino a 140m, formato da più conci, montati in sito, fino a raggiungere l'altezza voluta. All'interno del tubolare sono previste la scala di accesso alla navicella e il cavedio in cui correranno i cavi elettrici necessari alla trasmissione dell'energia, mentre alla base della torre è ubicato il quadro di controllo che, oltre a consentire il controllo da terra di tutte le apparecchiature della navicella, conterrà l'interfaccia necessaria per il controllo remoto dell'intero processo tecnologico. La base della torre è dipinta di verde più scuro, fino ad un'altezza di 5-8 m. Più in alto le variazioni di colore si verificano dopo 2-3 m. L'altezza delle bande di colore è adatto a ogni tipo di torre al fine di garantire un quadro armonico. Le torri sono disposte ad oltre 1.000m l'una dall'altra, distanza superiore a 5 volte il diametro del rotore, pari a 180m, in base a scelte progettuali: una legata all'effetto scia (tanto più lontane sono le turbine, tanto minore sarà la perdita di efficienza del parco); l'altra relativa all'inserimento paesaggistico, per diminuire l'effetto barriera. Ogni torre è dotata di apposita piazzola di servizio di circa 4.000m² (nello "Studio di Impatto Ambientale", però, è detto che l'estensione è circa 1.600m²) e ad essa si potrà accedere realizzando apposite stradine larghe circa 4,5m che le congiungeranno alle strade esistenti e assicureranno l'accesso ad ogni aerogeneratore per l'effettuazione dei controlli e manutenzioni periodiche.
- navicella, costituita da un involucro in vetroresina, che contiene tutte le apparecchiature necessarie al funzionamento elettrico e meccanico dell'aerogeneratore. L'energia prodotta sarà portata ad un trasformatore elettrico, posizionato sempre nella navicella, porterà il valore della tensione da 400V

(tensione di uscita dal generatore) a 36kV (tensione di uscita dal trasformatore). Il tipo di trasformatore è un trifase chiuso ermeticamente con raffreddamento ad olio di silicone: uno speciale olio sintetico con un punto di infiammabilità di oltre 300°C che permette il raffreddamento del trasformatore. I cavi in uscita dal trasformatore, passando all'interno del cavedio ricavato nella torre, arriveranno al quadro MT di smistamento posto alla base della torre e indi proseguiranno verso la SSE elettrica utente 36kV/150kV;

- eliche o pale realizzate in fibra di vetro, impregnate con resine epossidiche, rinforzate con fibra di carbonio, in un sistema a tre eliche calettate attorno ad un mozzo, a sua volta fissato all'albero della turbina. Il diametro del sistema mozzo-eliche è previsto fino a 180m, in funzione della scelta finale del tipo di macchina. Quando il vento supera i 25m/s, l'aerogeneratore viene posto fuori servizio perché una velocità di vento superiore potrebbe sottoporre i componenti a una eccessiva sollecitazione.

Oltre a quanto sopra evidenziato, si rileva che non viene detto nulla circa l'applicazione, su ogni singolo aerogeneratore delle torri nn. 5, 14, 16, di tecnologia radar in grado di bloccare le turbine eoliche in caso di rischio di collisione con i chiropteri, vincolante per la loro installazione secondo quanto prescritto nella citata D.D. n.0001177 del 20/05/2013. Si prescrive che il Proponente fornisca integrazioni e chiarimenti al riguardo e che produca documentazione dimostrante che il sistema richiesto sarà installato sui suddetti aerogeneratori, oppure, in alternativa, rimoduli il progetto stralciando gli aerogeneratori in questione (nn. 5, 14, 16).

Si evidenzia che per quanto riguarda le fondazioni degli aerogeneratori, la documentazione presentata dal Proponente ("Relazione preliminare plinto di fondazione aerogeneratore" – file "A14-ALPHA-6.pdf" e "Tabulati di Calcolo Plinto di Fondazione" – file "A15-ALPHA-6.pdf") fa riferimento ad un quadro normativo e legislativo datato; ad esempio, le N.T.C. citate sono quelle del 2008 (D.M. 14/01/2008) e non le vigenti N.T.C. 2018 (D.M. 17/01/2018 e Circolare C.S.LL.PP. n.7 del 21/01/2019). Inoltre, il Proponente non ha indicato il software utilizzato per nella modellazione FEM e nell'analisi di progetto, né ne ha riportato il certificato di rispondenza dello stesso alle N.T.C. (né di progetto 2008, né vigenti 2018). Il par. 10.2 "Analisi e verifiche svolte con l'ausilio di codici di calcolo" delle N.T.C. 2018 prescrive che «*Qualora l'analisi strutturale e le relative verifiche siano condotte con l'ausilio di codici di calcolo automatico, il progettista, dovrà controllare l'affidabilità dei codici utilizzati e verificare l'attendibilità dei risultati ottenuti. Il progettista dovrà quindi esaminare preliminarmente la documentazione a corredo del software per valutarne l'affidabilità e soprattutto l'idoneità al caso specifico. In tal senso la documentazione, che sarà fornita dal produttore o dal distributore del software, dovrà contenere una esauriente descrizione delle basi teoriche e degli algoritmi impiegati, l'individuazione dei campi d'impiego, nonché casi prova interamente risolti e commentati, per i quali dovranno essere forniti i file di input necessari a riprodurre l'elaborazione.*». Per quanto sopra, si prescrive che il Proponente aggiorni la documentazione progettuale alle norme e leggi vigenti, indicando il software utilizzato per la modellizzazione, il calcolo e le analisi ed allegandone attestazione/certificazione di rispondenza alle N.T.C. vigenti (2018) ed alla Circolare esplicativa (2019) su richiamate.

Si chiede che il Proponente chiarisca l'effettiva estensione prevista per la piazzola di servizio alla base delle torri degli aerogeneratori.

Si ricorda, anche, che il Proponente deve assicurare l'adeguato trattamento degli olii lubrificanti utilizzati nelle apparecchiature dell'intero parco eolico ed il loro smaltimento presso il "Consorzio Obbligatorio degli olii esausti" (come da R.R. n.16/2006, art. 10, comma 1, lettera g, ai sensi del D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati).

Infine, è importante che il sistema navicella-rotore-torre tubolare sia protetto dalla fulminazione in accordo alla norma IEC 61400-24 – livello I (CEI EN 61400-24 Parte 24: Protezione dalla fulminazione edizione 1 agosto 2011), in quanto la statistica riporta fra le maggiori cause di danno quelle prodotte direttamente o indirettamente dalle fulminazioni. Si prescrive che il Proponente fornisca chiarimenti ed eventuali integrazioni riguardo la protezione degli impianti dalla fulminazione.

1.4.2 Sistema di produzione, trasformazione e trasporto dell'energia elettrica prodotta

L'energia elettrica prodotta da ciascuna torre verrà convogliata al punto di consegna, attraverso le linee MT realizzate con cavi interrati. Questa energia, prodotta in loco, verrà poi conferita tutta alla RTN che la utilizzerà smistandola sul territorio nazionale.

Pertanto, si rende necessaria la realizzazione di un cavidotto interrato a 36kV di tipo entra-esci per collegare gli 11 aerogeneratori tra di loro e questi alla RTN mediante collegamento in antenna definiti da TERNA S.p.A. e collegati secondo le normative tecniche vigenti. In particolare, il progetto riguarda: gli impianti necessari per permettere il collegamento in MT degli aerogeneratori, a valle della sezione di trasformazione BT/MT interna agli aerogeneratori), fino alla sottostazione di trasformazione MT/AT; la sottostazione utente (SSU) di trasformazione MT/AT; il collegamento in AT della SSU alla RTN tramite la stazione AT TERNA.

Il Proponente non ha specificato se ci siano altre stazioni AT TERNA più vicine alla propria stazione utente MT/AT prevista in progetto rispetto alla stazione AT TERNA scelta e distante circa 27Km. Si chiede che il Proponente fornisca chiarimenti riguardo la scelta della AT TERNA, illustrando eventuali altre possibilità alternative di collegamento alla rete RTN.


Si rileva che nella documentazione disponibile per la valutazione sul sito del Mi.T.E. non è presente documentazione attestante la disponibilità del Gestore TERNA al collegamento AT previsto in progetto; il Proponente deve fornire chiarimenti in merito, atti a dimostrare l'effettiva fattibilità del collegamento previsto ed idoneità ai requisiti di connessione TERNA (richiesta di connessione del Proponente, benessere tecnico di TERNA).

Inoltre, si prescrive che il Proponente produca idonea documentazione che dimostri la compatibilità delle opere su indicate con i suoli interessati, in particolare per quanto riguarda le fondazioni della SSU, non essendo essa presente nella documentazione progettuale disponibile per la valutazione.

Elettrodotto interrato MT 36kV interno al parco

Gli aerogeneratori sono stati suddivisi in tre gruppi; in ciascun gruppo gli aerogeneratori sono tra loro collegati mediante linea trifase interrata (cavo tripolare MT 26/45kV), in configurazione entra-esci. Dall'ultimo aerogeneratore di ciascun gruppo (cluster), la stessa linea interrata prosegue fino alla cabina di smistamento MT. I cavi che si pensa di adottare sono del tipo ARE4H5EX 12/20 kV – 18/30 kV, di uso comune per il tipo di impianto (parco eolico). Il tracciato del cavidotto interno ha una lunghezza complessiva di circa 28km.

La posa dei cavi è prevista in maniera conforme al quadro normativo vigente (tra cui R.R. n.16/2006, art. 10, comma 1, lettera i) ed alla prassi per questa tipologia di elettrodotti interrati: cavi in posa interrata ad una profondità di circa 1,5-2m, in trincea a sezione costante di circa 60cm di larghezza (minima) come da disegno a schema riportato.



In caso di attraversamenti stradali o di percorsi lungo una strada, è previsto che la trincea di posa verrà realizzata secondo le indicazioni dei diversi Enti Gestori (Amm.ne Comunale e/o Provinciale). Tutto il

percorso dei cavi sarà opportunamente segnalato con l'infissione periodica - ogni 50 m - di cartelli metallici indicanti l'esistenza dei cavi a MT sottostanti. Tali cartelli potranno essere eventualmente, sostituiti da mattoni collocati a filo superiore dello scavo e riportanti le indicazioni relative ai cavi sottostanti (profondità di posa, tensione di esercizio). Ogni 500m, o a una distanza diversa, dipendente dalle lunghezze commerciali dei cavi, si predisporranno delle camere cavi, costituite da pozzetti di ispezione 80cm x 80cm, adatte ad eseguire le giunzioni fra le diverse tratte di cavi.

Stazione utente (SSU) MT/AT

L'allacciamento del parco eolico in esame "ALPHA6" alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) è stato previsto secondo quanto prescritto dal Gestore: l'impianto dev'essere collegato con la sezione a 150kV della Stazione Elettrica di TERNA attraverso la realizzazione di una stazione elettrica di utenza (SSU) che serve a concentrare l'energia prodotta dagli aerogeneratori per trasformarla in alta tensione a 150kV e per il successivo smistamento alla Stazione di Rete.

La stazione di trasformazione MT/AT (SSU) è stata prevista a circa 21Km dalla Stazione Elettrica TERNA. Per il dimensionamento della stazione e la definizione delle modalità di connessione dell'impianto alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) il Proponente ha fatto riferimento al "Codice di Rete" di TERNA S.p.A. e, in particolare, alla "Guida agli schemi di connessione" (N° INSIX.1000 Rev.00 del 23.05.2000). Si fa presente che la "Guida agli schemi di connessione" è stata aggiornata il 20/10/2021 per il nuovo standard di connessione 36kV per gli impianti di produzione con potenza fino a 100MW; si chiede che il Proponente fornisca chiarimenti riguardo la compatibilità del progetto "ALPHA6" in esame con la versione aggiornata della Guida suddetta, evidenziando eventuali modifiche ed integrazioni da apportare al progetto in valutazione.

La stazione di utenza, ubicata all'interno di un'area recintata di circa 80m x 60m, il trasformatore MT/AT e tutta la sezione impiantistica in AT a 150kV, sono posizionati all'aperto, mentre le sezioni MT e BT all'interno di un manufatto in muratura ordinaria e/o strutture prefabbricate leggere, avente dimensioni complessive di 29,40m x 6,70m e con altezza interna di 3m, suddiviso in vari locali funzionali: locale quadri MT; locale trasformatore MT/BT per servizi ausiliari di cabina; locale misure; locale sistema di telecontrollo.

Elettrodotto interrato AT 150kV di collegamento alla stazione AT Terna (RTN)

Il cavidotto esterno ha una lunghezza di circa 27Km e si sviluppa dalla SSU lungo il percorso della S.P. 95, fino in prossimità di Candela (FG), da dove segue il tracciato della S.P. 90 e quindi, per il tratto finale, la S.P. 97 fino alla Stazione Elettrica TERNA.

L'elettrodotto è costituito da una terna composta di tre cavi unipolari realizzati con conduttore in rame, ciascuno con sezione di 300mm², isolato in XLPE, schermatura in alluminio e guaina esterna in polietilene. Insieme al cavo AT è prevista la posa di un cavo in fibra ottica, per la trasmissione dati dalla Stazione Elettrica di TERNA alla Stazione di Utenza.

I cavi saranno interrati ed installati normalmente in una trincea della profondità di 1,6m, con disposizione delle fasi a trifoglio, disposizione anche utile a ridurre il campo elettromagnetico generato. Nello stesso scavo, a distanza di almeno 0,3m dai cavi di energia, verrà posato il cavo per trasmissione dati. Tutti i cavi verranno alloggiati in terreno di riporto, la cui resistività termica, se necessario, verrà corretta con una miscela opportuna di sabbia vagliata. Saranno protetti e segnalati superiormente da una rete in PVC e da un nastro segnaletico, ed ove necessario anche da lastre di protezione in cemento armato dello spessore di 6cm. La restante parte della trincea verrà ulteriormente riempita con materiale di risulta e di riporto.

Si dà atto che il Proponente ha fornito indicazioni per possibili risoluzioni di eventuali interferenze con altre opere (elettrodotti energia, cavidotti telecomunicazioni, tubazioni, strutture metalliche interrate).

1.4.3 Viabilità

L'articolo 10 "Criteri per la redazione della relazione d'impatto ambientale per la valutazione integrata" del R.R. n.16/2006 al comma 1, punto h) "Norme tecniche relative alle strade" prescrive che «*In particolare si richiede quanto segue:*

- *la strada di collegamento dell'impianto con la rete viabile pubblica deve avere la lunghezza minima possibile. Si possono realizzare nuovi tratti stradali soltanto ove si dimostri l'assenza di viabilità esistente.*

Salve documentate esigenze di carattere tecnico, per le strade di accesso all'impianto e per le strade di servizio dovrà essere utilizzata una pavimentazione permeabile (macadam ad acqua o simili);

- si deve predisporre un sistema di regimazione delle acque meteoriche cadute sul piano viabile. Le scarpate stradali al termine dei lavori di costruzione devono essere inerite;

- la larghezza della carreggiata, eventualmente utilizzata per i trasporti eccezionali, deve essere ridotta al minimo indispensabile per il transito dei mezzi ordinari;

- il progetto delle strade di accesso all'impianto deve essere corredato dai profili altimetrici e dalle sezioni tipo; ove l'acclività è elevata, dovranno essere elaborate sezioni specifiche da cui risulti possibile evidenziare le modificazioni che saranno apportate in quella sede. Tali sezioni dovranno essere accompagnate da una simulazione fotografica.».

Al punto k) "Le fasi di cantiere" dello stesso articolo si richiede che:

“- il cantiere deve occupare la minima superficie di suolo, aggiuntiva rispetto a quella occupata dall'impianto e deve interessare, ove possibile, aree degradate da recuperare o comunque suoli già disturbati e alterati;

- dovrà essere predisposto un sistema di regimazione delle acque meteoriche cadute sull'area di cantiere, e previsti idonei accorgimenti che evitino il dilavamento della superficie del cantiere da parte di acque superficiali provenienti da monte;

- al termine dei lavori il proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimento di terra e al ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni;

- nel caso sia indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto essi andranno accuratamente indicati; dovranno essere adottate quelle soluzioni che consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato l'impianto, in particolare la realizzazione di piste in terra o a bassa densità di impermeabilizzazione aderenti all'andamento del terreno.”.

Il Proponente ha presentato soltanto l'elaborato grafico "Schema tipico sezioni stradali" (revisione 1 del 25/01/2021, file "T24-ALPHA-6.pdf") in cui sono illustrate soluzioni tipologiche per sezioni in rilevato, in trincea, in gabbionata, piazzola in terra rinforzata, senza indicazione dei tratti o aree puntuali dove si preveda di adottarle.

Si prescrive che il Proponente produca e presenti documentazione relativa allo studio della viabilità esistente e di analisi della compatibilità di essa con la viabilità di progetto (incluse le piazzole degli aerogeneratori), tra cui quella necessaria al transito dei mezzi di trasporto eccezionali da utilizzare per portare nei siti di installazione gli elementi degli aerogeneratori, con indicazione delle eventuali opere (ad esempio, allargamenti) da prevedere in fase di cantiere e rispettivo ripristino al termine dei lavori; tale documentazione dovrà indicare, in forma descrittiva ed anche su idonei elaborati grafici: le differenti tipologie stradali (accesso dall'esterno al parco, viabilità interna al parco eolico) con indicazione della loro larghezza; le criticità eventualmente insistenti (ad esempio, muretti in secco, alberature ad alto fusto, ecc.) per l'utilizzo in fase di logistica e di cantiere; la viabilità da realizzare ex novo e quella da modificare per la fase di cantiere; la viabilità al termine dei lavori, con indicazione dei ripristini allo status ex ante al termine dei lavori; le tipologie di esecuzione della posa cavidotti a seconda della tipologia stradale; sistema di regimazione delle acque meteoriche; opere di mitigazione e compensazione.

Si rappresenta che in ogni caso, non devono essere abbattute alberature stradali ad alto fusto, ove presenti, come indicato da ARPA Puglia nelle "Linee Guida per la Valutazione della Compatibilità Ambientale – Paesaggistica Impianti di Produzione Ad Energia Eolica”.

2. Pareri di altri Enti ed Autorità competenti

2.1 Sezione coordinamento dei servizi territoriali della Regione Puglia – Servizio territoriale di Foggia – vincolo idrogeologico

La Sezione coordinamento dei servizi territoriali della Regione Puglia – Servizio territoriale di Foggia – vincolo idrogeologico, con pec prot. n. r_puglia/AOO_180/PROT/22/10/2021/0069293 del 22/10/2021, ha comunicato al Ministero competente ed al Proponente che «le aree interessate dai lavori di cui all'oggetto,

non sono soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.R. 9/2015» ed elencando una serie di prescrizioni (dal n.2 al n.17) che il Proponente deve rispettare, di seguito riportate:

- «2) Vengano rispettati i contenuti e le prescrizioni di cui allo studio geotecnico e idro-geomorfologico;
- 3) Venga realizzato idoneo sistema di deflusso delle acque meteoriche favorendo il drenaggio diretto e/o impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi;
- 4) L'eventuale taglio della vegetazione arbustiva e/o arborea di interesse forestale ove presenti, anche singole, dovrà essere autorizzato preventivamente da questo Servizio Territoriale di Foggia nel rispetto del R.R. 13.10.2017, n. 19 "Tagli boschivi";
- 5) Non è consentita la estirpazione di ceppaie di piante di interesse forestale;
- 6) L'eventuale estirpazione di piante d'olivo dovrà essere autorizzata da questo Servizio nel rispetto della Legge 144 del 14/02/1951;
- 7) Per la realizzazione del progetto potrebbe rendersi necessario l'abbattimento di piante di olivo anche con caratteristiche di monumentalità; in tal caso, la normativa in materia prevede, in caso di realizzazione di opere di pubblica utilità, la deroga al divieto di abbattimento degli alberi di ulivo, previa autorizzazione di questo Servizio;
- 8) Per la realizzazione del progetto potrebbero rendersi necessarie estirpazioni di superfici vitate, nel qual caso la normativa vigente prevede la richiesta ed il successivo rilascio di autorizzazione da parte di questa Servizio Regionale;
- 9) per quanto concerne l'eventuale abbattimento di piante olivo e/o taglio di piante di interesse forestale e/o estirpazione di superfici vitate, questo Servizio rilascerà i provvedimenti autorizzativi di competenza solo dopo aver effettuato gli accertamenti in campo ed acquisito tutta la documentazione atta a comprovare la mancanza di vincoli;
- 10) Ai sensi dell'art. 6 del R.R. 9/2015, durante la fase di cantiere non saranno create condizioni di rischio per smottamenti, instabilità di versante o altri movimenti gravitativi. Gli scavi procederanno per stadi di avanzamento tali da consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. I riporti di terreno saranno eseguiti a strati, assicurando la naturale permeabilità del sito e il graduale compattamento dei materiali terrosi;
- 11) Ai sensi dell'art. 7 del R.R. 9/2015, il materiale in esubero opportunamente caratterizzato deve essere conferito in discarica autorizzata;
- 12) terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, dovrà essere ripristinato lo strato originario di suolo;
- 13) nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere compattato;
- 14) divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica;
- 15) Le opere di cui al progetto vengano installate in terreni non soggetti a produzioni di qualità. I terreni distinti e coltivati ad uliveto e vigneto non devono essere nemmeno marginalmente interessati, né da opere stradali, né di posa di cavidotti/elettrodotti o installazione degli aerogeneratori, quindi il Progetto non deve alterare né in termini di produttività che espressamente estetica terreni di pregio con produzione DOP/IGT e IGP e DOC";
- 16) La realizzazione dell'impianto non comporti l'espianto di impianti arborei oggetto di produzioni agricole di qualità e che sulle aree interessate dal progetto non gravino impegni derivanti dal loro inserimento in piani e programmi di sviluppo agricolo e rurale cofinanziati con fondi europei (FEOGA e FEARS) non coerenti con la realizzazione dell'impianto;
- 17) Sono fatti salvi gli aspetti urbanistico-edilizi di esclusiva competenza del Comune su cui l'iniziativa ricade.».

2.1 ARPA Puglia – Dipartimento di Foggia

L'ARPA Puglia – Dipartimento di Foggia, con comunicazione prot. n. 0008885-32-07/02/2022 del 07/02/2022, ha trasmesso il proprio parere riguardo il progetto, che si intende parte integrante del presente parere.

ARPA ha formalizzato rilievi e prescrizioni, dei quali si riportano di seguito sintesi e stralci, rimandando alla comunicazione e parere suddetti per il loro dettaglio:

- l'aerogeneratore da installare non è definito compiutamente; *«la definizione del tipo di aerogeneratore nelle sue caratteristiche principali implica una precisa valutazione acustica, della gittata, delle distanze reciproche o delle distanze da ricettori e strade, oltre a modificare i costi di dismissione, le ombre proiettate, ecc. [...] Pertanto, in fase esecutiva non potrà essere installato un aerogeneratore con caratteristiche differenti, pena la perdita di validità della progettazione e della presente valutazione tecnica.»*;
- *«Il documento “Calcolo della gittata degli elementi rotanti” non indica l'equazione di calcolo considerata e, pertanto, non risulta attendibile in relazione ai principi fisici che necessitano per una corretta valutazione al fine di determinare la gittata massima per l'aerogeneratore che si intende installare. Gli aspetti della sicurezza richiamati anche dal DM 10-9-2010 non possono essere sottovalutati e devono, pertanto, porsi in condizioni realisticamente accettabili e concretamente dimostrabili al fine di determinare la gittata massima nelle condizioni peggiori anche in relazione alle condizioni meteorologiche estreme del sito. [...] per l'aerogeneratore che realmente si intende installare. Si evidenzia, inoltre, che le valutazioni in genere sono scevre da qualsivoglia analisi del contesto territoriale, il quale potrebbe soltanto aumentare il rischio associato alla probabilità di gittata, in considerazione delle caratteristiche orografiche di elezione tipiche degli aerogeneratori. [...]»*;
- *«non risulta condotta una verifica per le distanze tra gli aerogeneratori di progetto ed altri eventualmente presenti in loco [...]»*;
- *«[...] Non risulta fornita la valutazione previsionale di impatto acustico per la fase di esercizio e per l'aerogeneratore che si intende installare, a firma di tecnico competente in acustica iscritto nell'apposito albo Provinciale/Regionale, in grado di accertare l'osservanza dei limiti indicati nel DPCM del 14-11-97 [...] sia secondo il criterio “assoluto”, sia secondo il criterio “differenziale” in corrispondenza dei recettori sensibili. Manca, inoltre, una valutazione di impatto acustico per la fase di realizzazione ai sensi del DPCM 1-3-91 [...]»*;
- l'analisi degli impatti cumulativi non è completa, *«si limita a verificare la compresenza di ulteriori parchi eolici, rispetto al parco eolico di progetto [...] La proposta progettuale si inserisce in un contesto territoriale già caratterizzato dalla presenza di altri parchi eolici in esercizio [...] in un'area non esente da vincoli e per questo caratterizzata da precise forme di tutela ambientale che rendono più complesso l'inserimento dell'impianto in relazione all'impatto diretto ed indiretto»*; *«[...] considerato che gli aerogeneratori 38 e 39 distano meno di un km dal Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto, sarebbe opportuno valutare gli impatti cumulativi considerando la copresenza degli ulteriori impianti FER sulle componenti suolo e sottosuolo e natura e biodiversità [...]»*; in relazione all'impatto sulla biodiversità, tra la documentazione presentata dal Proponente non risulta la documentazione specialistica cui fa riferimento lo SIA (pagine 118 e 128);
- *«Non risulta uno studio sull'evoluzione dell'ombra giornaliera esteso alla viabilità in generale, verificando impreviste permanenze di gelo sulle carreggiate, anche in considerazione della fitta rete stradale che viene interessata dal parco eolico.»*;
- *«Manca uno studio di impatto elettromagnetico riferito alle reali condizioni di esercizio dei componenti che producono inquinamento elettromagnetico. Esso deve essere redatto ai sensi della L.R. 25/08 [...]»*;
- *«Valutato il “Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo”, lo stesso non risulta redatto pienamente in conformità con l'art. 24, comma 3, del D.P.R. 120/2017.»*;

- «[...] La documentazione presentata risulta carente di proposte di misure di mitigazione e/o compensazione [...]»;
- «I criteri di valutazione per analisi degli impatti ambientali che sono stati adottati nell'espressione della presente valutazione tecnica si fondano nel rispetto del principio dell'azione ambientale recepito all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Pertanto, anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa dell'ambiente va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione eliminando fattori di rischio che, con riferimento alla peculiarità dell'area, possono implicare l'eventualità di eventi lesivi per l'ambiente e la salute della popolazione.»;

La valutazione di ARPA Puglia conclude che «Oltre a quanto rappresentato, la formulazione della valutazione di competenza deve intendersi sospesa fino alla trasmissione, da parte del richiedente, delle informazioni e degli elementi in ordine alla documentazione mancante e alle "misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente".».

3. Parere di competenza ex art. 4 co.1 ultimo capoverso del R.R. 07/2018

3.1 Considerazioni

3.1.1 Utilizzo delle terre e rocce da scavo

Il Proponente ha presentato un "Piano preliminare utilizzo materiali di scavo" (revisione 1 del 22/01/2021, file "A09-ALPHA-6.pdf") in cui prevede il riutilizzo in sito dei materiali di scavo in quanto sottoprodotti ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 120/2017, dopo che sia stata verificata la loro non contaminazione ai sensi dell'Allegato 4 al D.P.R. suddetto, ovvero avviati a siti di riutilizzo o (ad esempio, cave di riempimento) o discariche per inerti.

Per la costruzione del Parco Eolico è prevista la realizzazione delle seguenti tipologie di scavi:

- scavo di ciascuno dei plinti di fondazione degli aerogeneratori di forma circolare con diametro di 36m e profondità rispetto al piano di campagna di circa 3,9 m (scavo a sezione obbligata);
- scotico superficiale del terreno agricolo per uno spessore medio di 46cm, in corrispondenza delle aree in cui si andranno a realizzare le piazzole di montaggio degli aerogeneratori;
- scotico superficiale del terreno agricolo per uno spessore medio di 46cm, in corrispondenza delle aree in cui si andranno a realizzare le strade di cantiere di nuova realizzazione;
- trincee dei cavidotti per la posa di cavi MT, larghezza 0,10m - 0,80m profondità circa 1,2m (scavi a sezione ristretta);
- scavo di sbancamento nell'area di realizzazione della sottostazione elettrica di trasformazione e consegna, per una profondità media di 1,5m (scavo a sezione ampia).

I volumi complessivi (in metri cubi) sono riportati nella tabella seguente.

DEFINIZIONE DEI VOLUMI DI MATERIALE PER TIPOLOGIA							
	PLINTI	PALI	PIAZZOLE	VIABILITA'	CAVIDOTTI MT	SSE	TOTALE
Terreno vegetale	5.147,84	0	13.200,00	50.878,68	39.130,40	1.440,00	109.796,92
Materiale di scavo	38.161,17	11.657,25	7.040,00	27.135,30	29.347,80	5.947,36	119.288,88
Materiale bituminoso				3.768,79			3.768,79

Il cantiere è, quindi, un "cantiere di grandi dimensioni", per cui ad esso si applicano le disposizioni di cui al Capo II del D.P.R. n. 120/2017.

Si rileva che il Proponente non ha indicato i volumi di scavo dell'elettrodotto AT; si prescrive che il Proponente integri il "Piano preliminare utilizzo materiali di scavo" con l'indicazione anche di tali volumi di scavo.

Il numero di punti di indagine e la profondità di indagine sono indicati nell'Allegato 2 al D.P.R. suddetto, distinguendo tra opere areali ed opere lineari:

opere areali (Allegato 2, tabella 2.1):

Dimensione dell'area	Punti di prelievo
Inferiore a 2.500 metri quadri	3
Tra 2.500 e 10.000 metri quadri	3 + 1 ogni 2.500 metri quadri
Oltre i 10.000 metri quadri	7 + 1 ogni 5.000 metri quadri

- ogni torre è dotata di apposita piazzola di servizio di circa 4.000m², pertanto sono prescritti 3 punti di prelievo + 1 ogni 2.500m² e il Proponente ha previsto 5 punti di indagine per ciascun aerogeneratore;
- la stazione di utenza occupa un'area di circa 4.800m², pertanto sono prescritti 3 punti di prelievo + 1 ogni 2.500m² e il Proponente ha previsto 3 punti di indagine;

opere lineari: il campionamento è effettuato almeno ogni 500 metri lineari di tracciato ovvero ogni 2.000 metri lineari in caso di studio di fattibilità o di progetto di fattibilità tecnica ed economica, salva diversa previsione del piano di utilizzo, determinata da particolari situazioni locali, quali, la tipologia di attività antropiche svolte nel sito; in ogni caso è effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia. Il Proponente ha indicato al riguardo «*N. variabili di punti di indagine lungo il percorso del cavidotto MT, considerando n. 2 prelievi per ciascun punto di indagine*» ma, oltre a dover indicare il numero di punti di indagine, deve considerare anche il cavidotto AT:

- cavidotto MT di lunghezza circa 28Km, quindi circa 56 punti di indagine;
- cavidotto AT di lunghezza circa 27Km, quindi circa 54 punti di indagine.

Il Proponente dovrà provvedere ad aggiornare il "Piano preliminare utilizzo materiali di scavo" in seguito a quanto su esposto ed a quanto emergerà dallo studio e dalle indagini geologiche e geomorfologiche dei suoli interessati dalle opere.

Per quanto riguarda le indagini chimico fisiche da eseguire in laboratorio sui campioni prelevati, il set delle sostanze indicatrici da ricercare sarà l'elenco completo della tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V del D.lgs. 152/2006.

Il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all'art. 184 bis, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. per l'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotti è garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno dei materiali da scavo sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del D.lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali.

I materiali da scavo saranno riutilizzabili in cantiere ovvero avviati a centri di recupero e/o processi di produzione industriale in sostituzione dei materiali di cava se la concentrazione di inquinanti rientrerà nei limiti di cui alla colonna A. Qualora, invece, si rilevi il superamento di uno o più limiti di cui alle colonne A Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del D.lgs n. 152 del 2006 e s.m.i., il materiale da scavo sarà trattato come rifiuto e quindi avviato in discariche autorizzate. È fatta salva, soltanto, la possibilità di dimostrare, anche avvalendosi di analisi e studi pregressi già valutati dagli Enti, che tali superamenti sono dovuti a caratteristiche naturali del terreno o da fenomeni naturali e che di conseguenza le concentrazioni misurate sono relative a valori di fondo naturale; in tal caso, il materiale potrà essere riutilizzato soltanto nell'ambito dello stesso cantiere.

3.1.2 Paesaggio

1. Il contesto di riferimento paesaggistico di riferimento⁶ per l'impianto in esame è una porzione di territorio al margine meridionale dalla piana del Tavoliere, caratterizzato dal graduale passaggio dalla

⁶ Si prende come riferimento l'area di valutazione per gli impatti cumulativi, come definita dalla *Definizione dei criteri metodologici per l'analisi degli impatti cumulativi per impianti FER* approvata con determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 162 del 06/06/2014 (cfr. anche la nota 2 del presente documento).

pianura alle dolci ondulazioni che preludono al territorio più propriamente collinare posto oltre la valle dell'Ofanto.

Il contesto ha vocazione agricola consolidata e plurisecolare, che ha determinato la presenza di un fitto e continuo mosaico agricolo interrotto da pochi centri abitati (siti in posizione d'altura, come Ascoli Satriano e Ortona, ovvero in pianura come nel caso di Ortona Nova, Stornara e Stornarella), integrati da un elevato numero di piccoli insediamenti sparsi di origine sia antica sia relativamente recente.

Il contesto mantiene una valenza paesaggistica discreta (derivante anche da un numero elevato di elementi ed aree di valore, opportunamente tutelate, per le quali si rimanda ai paragrafi 1.2.6 e 1.2.7 del presente documento) ed un forte carattere identitario dato dalla prevalenza di vasti orizzonti aperti con lo sfondo dei monti del Subappennino (ad ovest), del Matese (a sud-ovest) e degli altri rilievi collinari della Basilicata (a sud).

2. La Regione Puglia, in attuazione dell'art. 143 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, si è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, scaturito da un lungo lavoro di co-pianificazione condiviso da Regione e Ministero competente oltre che, nelle forme previste, portato avanti con ampio coinvolgimento di tutti i soggetti interessati. Il piano prevede differenti livelli di tutela e diverse modalità di attuazione della stessa tutela, separando le misure di carattere *conformativo* (quali le "prescrizioni" per i beni paesaggistici, le "misure di salvaguardia ed utilizzazione" per gli ulteriori contesti paesaggistici e le discipline d'uso per le aree di notevole interesse pubblico) da quelle di più ampio respiro volte ad indirizzare le trasformazioni territoriali in coerenza con gli obiettivi del piano stesso, quali in particolare gli indirizzi e le direttive per le diverse componenti paesaggistiche e, particolarmente rilevanti per il caso in esame, le normative d'uso definite per ciascun ambito paesaggistico nonché l'insieme delle linee guida regionali.

Il piano paesaggistico costituisce lo strumento mediante il quale si dà attuazione, nel territorio regionale, alla tutela paesaggistica prevista dal *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*; le previsioni, gli obiettivi e le disposizioni di tutela del PPTR, inoltre, prima ancora che una griglia di elementi sulla cui base gli organi preposti alla tutela paesaggistica devono valutare l'ammissibilità degli interventi proposti dai soggetti pubblici e privati, costituiscono anche lo strumento sulla base del quale gli stessi soggetti pubblici e privati che intendono operare trasformazioni del territorio regionale devono operare le proprie scelte e previsioni progettuali. Tra queste ultime rientrano anche quelle relative alla localizzazione dell'intervento, con particolare riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. B2 tra i quali rientra pienamente l'intervento in esame⁷.

Il Piano Paesaggistico Regionale, inoltre, ha previsto un ulteriore strumento di verifica preventiva della compatibilità paesaggistica in aggiunta a quello già definito dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (l'autorizzazione paesaggistica disciplinata dall'art. 146): l'accertamento di compatibilità paesaggistica definito e disciplinato dagli artt. 89 e 91 delle N.T.A. PPTR. Le disposizioni dei citati artt. 89 e 91 N.T.A. PPTR stabiliscono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA ovunque siano essi localizzati, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti *con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR* (e degli eventuali piani locali adeguati al PPTR, ove vigenti) nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2 (tra i quali rientra pienamente l'intervento in esame, essendo lo stesso soggetto a VIA di competenza statale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Parte II – Allegato II punto 2), anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito.

Al fine di determinare se per l'intervento in esame possa essere accertata la compatibilità paesaggistica nel rispetto delle disposizioni degli artt. 89 e 91 N.T.A. PPTR, precedentemente citati, occorre chiarire

⁷ L'art. 89 c. 1 N.T.A. PPTR dispone: *Sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA nonché a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale o provinciale se l'autorità competente ne dispone l'assoggettamento a VIA.*

L'intervento in esame compreso tra gli interventi di rilevante trasformazione in quanto assimilabile agli interventi definiti al punto 2 lettera "b" dell'allegato IV (Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano) alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, nonché agli interventi definiti al punto B2 g/5 bis dell'elenco B2 (progetti di competenza della Provincia) contenuto nell'allegato B (Interventi soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.) della L.R. 11/2001 e s.m.i.

quali siano le *previsioni* e gli *obiettivi* che lo stesso PPTR in relazione alla tipologia di intervento ed alla sua localizzazione.

3. Il piano paesaggistico affronta le problematiche relative agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, oltre che nelle singole disposizioni di tutela e nelle schede d'ambito paesaggistico, in particolare nelle *Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili* (Elaborato 4.4.1 del PPTR parte I, d'ora in avanti per semplicità solo "*Linee guida*"); queste ultime, per quanto disposto dall'art. 6 c. 6 N.T.A. PPTR, "*sono raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare [...] la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme*". Con generico riferimento agli impianti FER le *Linee guida* nel paragrafo a1.1 riportano, in relazione all'obiettivo strategico "*Definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili*", tra l'altro:

Le sue [della Puglia] vantaggiose condizioni hanno tuttavia convogliato interessi ed investimenti sul territorio provocando trasformazioni spesso poco controllate da una pianificazione a scala territoriale quanto piuttosto gestite da logiche locali poco attente all'effetto provocato da un numero sempre crescente di impianti che poco si sono confrontati con i caratteri strutturali del paesaggio e con i suoi elementi identitari.

Ad oggi la Puglia produce più energia di quanto ne consumi; è quindi necessario orientare la produzione di energia e l'eventuale formazione di nuovi distretti energetici verso uno sviluppo compatibile con il territorio e con il paesaggio; pensare all'energia anche come tema centrale di un processo di riqualificazione della città, come occasione per convertire risorse nel miglioramento delle aree produttive, delle periferie, della campagna urbanizzata creando le giuste sinergie tra crescita del settore energetico, valorizzazione del paesaggi e salvaguardia dei suoi caratteri identitari.

[...] Il PPTR propone di favorire la concentrazione degli impianti eolici [...] nelle aree produttive pianificate.

[...] La concentrazione di impianti nelle piattaforme industriali da un lato riduce gli impatti sul paesaggio e previene il dilagare ulteriore di impianti sul territorio, dall'altro evita problemi di saturazione delle reti, utilizzando le centrali di trasformazione già presenti nelle aree produttive.

Con specifico riferimento agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica le *Linee Guida* pongono i seguenti obiettivi (paragrafo B1.2.1) per l'eolico come progetto di paesaggio:

- *Sviluppare le Sinergie: orientare le trasformazioni verso standard elevati di qualità paesaggistica*

L'eolico diviene occasione per la riqualificazione di territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione. La costruzione di un impianto muove delle risorse che potranno essere convogliate nell'avvio di processi di riqualificazione di parti di territorio, per esempio attraverso progetti di adeguamento infrastrutturale che interessano strade e reti, in processi di riconversione ecologica di aree interessate da forte degrado ambientale, nel rilancio economico di alcune aree, anche utilizzando meccanismi compensativi coi Comuni e gli enti interessati.

- *Concentrare la produzione da impianti di grande taglia*

Dai campi alle officine: si prevede la concentrazione dell'eolico nelle aree industriali pianificate, attraverso la localizzazione di impianti di grande e media taglia lungo i viali di accesso alle zone produttive, nelle aree di pertinenza dei lotti industriali, in prossimità dei bacini estrattivi; del mini eolico sulle coperture degli edifici industriali.

- *Articolazione dell'eolico verso taglie più piccole maggiormente integrate al territorio.*

È necessario ad esempio inquadrare le politiche di sviluppo dell'eolico in una strategia più ampia rivolta ad articolare ed estendere le sue potenzialità alla media e piccola taglia in un'ottica di produzione rivolta all'autoconsumo meglio articolata: l'eolico di grande taglia a servizio dei Comuni e delle zone industriali, il mini eolico anche di tipo consortile per i singoli utenti o gruppi di essi in aree agricole oltre che industriali.

Nel paragrafo B1.2.3.2 delle citate *Linee Guida*, inoltre, in relazione all'eolico on-shore di media e grande taglia, è riportato quanto segue:

In accordo con le indicazioni delle Linee Guida Ministeriali, il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola, da processi di

degrado ambientale e da trasformazioni che ne hanno compromesso i valori paesaggistici. Pertanto, sono da considerarsi come idonee:

- **le aree agricole caratterizzate da una bassa produttività**, fermo restando la conservazione o meglio il ripristino dell'uso agricolo dei suoli laddove possibile;

- **le aree produttive pianificate** ove, previa verifica della compatibilità con gli edifici residenziali limitrofi, e le distanze di sicurezza previste da normativa vigente e il rispetto della compatibilità acustica, sarà possibile localizzare gli aerogeneratori lungo i viali di accesso e di distribuzione ai lotti industriali, nelle aree di pertinenza dei singoli lotti, nelle aree a standard urbanistico. Per gli impianti con potenza superiore a 60 KW sarà fatta salva la distanza di 1 Km dalle aree urbane residenziali. Si privilegia la produzione di energia da fonte eolica in aree produttive se finalizzata all'autoconsumo ed integrata ad altri sistemi di produzione energetica in cicli di simbiosi produttiva a vantaggio delle stesse aziende che usufruiscono di energia e calore prodotti (Linee Guida APPEA).

- **nelle aree prossime ai bacini estrattivi** se comunque non in contrasto con i valori di paesaggio persistenti.

4. Una parte consistente dell'impianto eolico in progetto (in particolare gli aerogeneratori 17, 24, 30, 31, 36 e 39) ricade nella figura territoriale 4.2 *La media valle dell'Ofanto* dell'abito paesaggistico 4 *Ofanto*. Nella sezione A.2 della relativa scheda d'ambito del PPTR (elaborato 5.4), è individuata quale criticità la presenza di "numerosi parchi eolici realizzati e/o proposti lungo i versanti della valle fluviale". Nella sezione B.2.3.1 della stessa scheda d'ambito 5.4 sono individuate, in riferimento alla figura territoriale nella quale è compresa la porzione di impianto in esame (4.2 *La media valle dell'Ofanto*), le seguenti criticità:

Invarianti Strutturali (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale)	Stato di conservazione e criticità (fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale)	Regole di riproducibilità delle invarianti strutturali La riproducibilità dell'invariante è garantita:
Il sistema dei principali lineamenti morfologici della media valle dell'Ofanto costituito dalle ripe di erosione e dai calanchi che si attestano sulla riva sinistra del fiume. Questi elementi rappresentano i principali riferimenti visivi della figura e i luoghi privilegiati da cui è possibile percepire il paesaggio circostante.	<u>Alterazione e compromissione dei profili morfologici delle scarpate con trasformazioni territoriali quali: cave e impianti tecnologici, in particolare eolico</u> e fotovoltaico; Instabilità dei versanti;	Dalla salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini;

Gli aerogeneratori 38 e 39 sono posizionati sulle scarpate che definiscono il versante sinistro della Marana Capacciotti, proprio in prossimità della sua confluenza nella vallata dell'Ofanto, di per sé un elemento peculiare dei lineamenti morfologici del versante sinistro della media valle dell'Ofanto.

Si riporta ora un estratto della normativa d'uso definita, in particolare per la *Struttura e componenti antropiche e storico-culturali – Componenti visivo percettive*, nella sezione C2 della scheda d'ambito 4 *Ofanto*:

Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale d'Ambito	Normativa d'uso	
	Indirizzi	Direttive
	Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che	Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti

	comportino opere di rilevante trasformazione territoriale devono tendere a:	che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:
3. Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata.	– <u>salvaguardare e valorizzare le componenti delle figure territoriali dell'ambito descritte nella sezione B.2 della scheda, in coerenza con le relative Regole di riproducibilità (sezione B.2.3.1);</u>	– <u>impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali; individuano gli elementi detrattori che alterano o interferiscono con le componenti descritte nella sezione B.2 della scheda, compromettendo l'integrità e la coerenza delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, e ne mitigano gli impatti;</u>

Una ulteriore porzione dell'impianto in esame ricade nell'ambito paesaggistico 3 Tavoliere ed in particolare 2 aerogeneratori (02 e 05) nella figura territoriale 3.6 *Le marane di Ascoli Satriano*; nella sezione B.2.3.1 della scheda d'ambito 5.3 sono individuate, in riferimento alla figura territoriale nella quale è compreso l'impianto in esame, le seguenti criticità:

Invarianti Strutturali (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale)	Stato di conservazione e criticità (fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale)	Regole di riproducibilità delle invarianti strutturali La riproducibilità dell'invariante è garantita:
Il sistema dei principali lineamenti morfologici dell'Alto Tavoliere, costituito da una successione di rilievi collinari dai profili arrotondati che si alternano a vallate ampie e poco profonde modellate dai torrenti che discendono i Monti Dauni. Questi elementi, insieme ai rilievi dell'Appennino ad ovest, rappresentano i principali riferimenti visivi della figura e i luoghi privilegiati da cui è possibile percepire il paesaggio del Tavoliere.	<u>Alterazione e compromissione dei profili morfologici delle scarpate con trasformazioni territoriali quali: cave e impianti tecnologici, in particolare FER</u>	Dalla salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini;
Il sistema agro-ambientale dell'Alto Tavoliere, caratterizzato dalla prevalenza della	I suoli rurali sono progressivamente erosi dall'espansione dell'insediamento	<u>Dalla salvaguardia del carattere distintivo di apertura e orizzontalità delle serre</u>

<p>monocoltura del seminativo, intervallata in corrispondenza dei centri principali dai mosaici agrari periurbani. Le trame, prevalentemente rade, contribuiscono a marcare l'uniformità del paesaggio rurale che si presenta come una vasta distesa ondulata di grano dai forti caratteri di apertura e orizzontalità.</p> <p>Con il progressivo aumento della quota si assiste alla rarefazione del seminativo che progressivamente si alterna alle colture arboree tradizionali (vigneto, oliveto, mandorleto).</p>	<p>di natura residenziale e produttiva. <u>Localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici e pale eoliche che contraddicono la natura agricola e il carattere di apertura e orizzontalità del Tavoliere.</u></p>	<p><u>cerealicole dell'Alto Tavoliere: evitando la realizzazione di elementi verticali contraddittori ed impedendo ulteriore consumo di suolo</u> (attorno al capoluogo, ma anche attorno alle borgate della riforma e ai nuclei più densi dell'insediamento rurale), <u>anche attraverso una giusta localizzazione e proporzione di impianti di produzione energetica fotovoltaica ed eolica.</u></p>
--	---	--

Si riporta anche un estratto della normativa d'uso definita, in particolare per la *Struttura e componenti antropiche e storico-culturali – Componenti visivo percettive*, nella sezione C2 della scheda d'ambito 3 Tavoliere:

	Normativa d'uso	
	Indirizzi	Direttive
<p>Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale d'Ambito</p>	<p>Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale devono tendere a:</p>	<p>Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:</p>
<p>3. Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata.</p>	<p>– <u>salvaguardare e valorizzare le componenti delle figure territoriali dell'ambito descritte nella sezione B.2 della scheda, in coerenza con le relative Regole di riproducibilità (sezione B.2.3.1);</u></p>	<p>– <u>impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali; individuano gli elementi detrattori che alterano o interferiscono con le componenti descritte nella sezione B.2 della scheda, compromettendo l'integrità e la coerenza delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, e ne mitigano gli impatti;</u></p>

Gli indirizzi e le direttive definiti, nella normativa d'uso di cui alla sezione C2 di entrambe le schede d'ambito (5.3 Tavoliere e 5.4 La valle dell'Ofanto), con riferimento all'obiettivo di qualità paesaggistica e territoriale 3 *“Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata”* stabiliscono:

- la necessità di salvaguardare e valorizzare le componenti delle figure territoriali dell'ambito in coerenza con le regole di riproducibilità (tra le quali assume particolare rilevanza, per il caso in esame, quella richiamata al punto 4);
- la necessità di impedire trasformazioni territoriali (compresi i nuovi impianti di produzione energetica) in grado di alterare o compromettere le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;
- la necessità di individuare gli elementi detrattori che alterano o interferiscono con le componenti della figura territoriale per mitigarne gli impatti laddove tali detrattori compromettano l'integrità e la coerenza delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche.

L'intervento proposto consiste nella realizzazione di 11 aerogeneratori di altezza massima pari a 230m e diametro del rotore pari a 180m, 6 dei quali ricadono nella figura territoriale 4.2 *La media valle dell'Ofanto* ed in particolare 2 due di essi (36 e 39) sul versante sinistro dell'avvallamento della marana Capacciotti ed a breve distanza della confluenza di quest'ultima nella vallata dell'Ofanto. Due ulteriori aerogeneratori (02 e 05) ricadono invece in un'area per la quale la localizzazione in campo aperto di impianti eolici è individuata quale fattore di criticità dal vigente piano paesaggistico. Appare decisamente poco sostenibile, infine l'ipotesi che un simile intervento non determini una ulteriore alterazione e compromissione delle *“componenti e delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali”*, oltre a determinare l'introduzione di elementi ritenuti elementi di criticità per le figure territoriali di riferimento ed i relativi invarianti strutturali.

5. Per l'intervento in esame, alla luce di quanto sin qui esposto, non può essere attestata la compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 89 e 91 N.T.A. PPTR in quanto:
 - i. L'intervento in esame non risulta coerente con le indicazioni definite nelle *Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile* (elaborato 4.4.1 del PPTR, parte I), evidenziate al precedente punto 3. In particolare l'intervento non risulta coerente con gli obiettivi dell'eolico come progetto di paesaggio, in quanto:
 - a. il sito scelto non può essere in alcun modo considerato un territorio degradato da riqualificare né già investito da forti processi di trasformazione;
 - b. l'impianto in progetto, di grande taglia, è previsto in piena area agricola in contrasto con l'orientamento di localizzazione simili impianti *“lungo i viali di accesso alle zone produttive, nelle aree di pertinenza dei lotti industriali, in prossimità dei bacini estrattivi”*;
 - c. l'intervento proposto non risulta coerente con la strategia di articolare l'eolico *“verso taglie più piccole maggiormente integrate al territorio”*;
 - d. il sito di intervento non è riconducibile a nessuna delle aree idonee definite nel paragrafo B1.2.3.2 delle citate Linee Guida.
 - ii. Il sito di intervento ricade in contesti territoriali per il quale la localizzazione di impianti tecnologici, FER ed in particolare di pale eoliche è considerata e rilevata quale fattore di criticità dal PPTR, nonché anche quale fattore di rischio ed elemento di vulnerabilità della stessa figura territoriale, da evitare al fine di garantire la riproducibilità delle invarianti.
 - iii. La realizzazione dell'intervento è in contrasto con la normativa d'uso definita nella sezione C2 della scheda dell'ambito paesaggistico 3 – Tavoliere, come evidenziato al precedente punto 4.
6. Per quanto sin qui esposto non possono essere ritenute condivisibili le affermazioni riportate dai proponenti nella premessa allo studio di impatto ambientale (elaborato *A01_ALPHA_6.pdf*), ed in particolare:
 - *“Il parco eolico Alpha 6 presta particolare cura ai caratteri del paesaggio locale e, parimenti, tiene conto della compresenza di altri impianti, soprattutto eolici, presenti nell'area di progetto. Esso, infatti, è ubicato in un territorio caratterizzato dalla presenza di grandi impianti eolici in fase di esercizio (di potenza nominale attiva pari o superiore a 1 MW per aerogeneratore) ed è punteggiato dalla presenza di impianti di piccola taglia (di potenza nominale attiva inferiore a 1 MW)”*: una progettazione che presti *“particolare cura”* ai caratteri del paesaggio locale non può prescindere dal seguire in modo attento le disposizioni, gli indirizzi e le direttive del piano paesaggistico di

riferimento, in modo da dividerne ed attuarne gli obiettivi, il progetto in esame tuttavia, per quanto richiamato in precedenza si distacca in maniera anche abbastanza evidente da indirizzi, direttive ed obiettivi del piano;

- *“Pertanto, l’impianto eolico Alpha 6 si inserisce in un paesaggio predisposto alla produzione di energia rinnovabile da fonte eolica”*: occorre chiarire in maniera decisa che il paesaggio non è *“predisposto alla produzione di energia eolica”*, ma è stato semplicemente invaso da una moltitudine di impianti di produzione energetica realizzati in assenza di una programmazione attenta alle valenze paesaggistiche (e non solo) del territorio; uno stato di fatto che ha determinato un’alterazione e compromissione di un contesto paesaggistico non può essere il presupposto e la giustificazione perché si continui a compromettere ed alterare ma, al contrario, deve portare ad una pianificazione e progettazione più accurata degli interventi di trasformazione proprio al fine di ripristinare le valenze compromesse;
- *“La scelta dell’ubicazione del parco eolico ricade su un’area che, a seguito dell’azione antropica, ha perso nel tempo la propria valenza paesaggistica e ambientale”*: nel merito occorre evidenziare come la specifica e peculiare valenza del paesaggio di questa porzione del Tavoliere (così come, peraltro, dell’intera piana e di gran parte dei paesaggi rurali pugliesi) sia data proprio dall’antropizzazione agricola del territorio, dalla quale traggono anche origine le sue relazioni funzionali, storiche, visive, culturali e simboliche. Tra le relazioni visive e simboliche vi è certamente anche quella legata al *“carattere distintivo di apertura e orizzontalità della piana cerealicola del Tavoliere”*, per la cui salvaguardia sono fornite chiare indicazioni dal piano paesaggistico regionale e per la quale gli impianti FER ed in particolare quelli che determinano l’inserimento di elementi verticali contraddittori (quali quello in esame) sono da ritenersi, sempre con riferimento al piano paesaggistico regionale, elementi detrattori che devono essere evitati ovvero, se già presenti, oggetto di interventi volti alla mitigazione degli impatti;
- *“Dal punto di vista percettivo, quindi, alla luce di un contesto paesaggistico già fortemente variegato, nessuna turbina di progetto modifica lo skyline del territorio e/o costituisce un “nuovo elemento verticale” in contrasto con i Paesaggi Rurali dell’ambito paesaggistico denominato Tavoliere caratterizzati altrove da ampi orizzonti ed estese coltivazioni”*: non si comprende come si possa sostenere una simile affermazione, considerato che l’intervento comporta la realizzazione di 11 aerogeneratori con altezza fino a 230m e diametro del rotore di 180m.

3.1.3 Sicurezza, rumore, compatibilità elettromagnetica

3.1.3.1 Gittata massima

La relazione presentata dal Proponente *“Calcolo sulla gittata massima degli elementi rotanti”* (revisione 1 del 26/01/2021, file *“A17-ALPHA-6.pdf”*) considera una pala di lunghezza 70m (*Caso 1 - Distacco dell’intera pala (lunghezza: 70 metri)*), mentre la *“Relazione tecnica impianti”* (revisione 1 del 25/01/2021, file *“A05-ALPHA-6.pdf”*) prevede una pala lunga 90m (pagina 10, aerogeneratore tipo proposto): *«Le torri prese in considerazione per il parco eolico Alpha 6 avranno altezza al mozzo fino a 140 m e diametro rotore fino a 180 m, a titolo di esempio lo studio che segue prende in considerazione un aerogeneratore di altezza 140 m e diametro rotore 140 m; tali considerazioni sono da ritenersi di carattere generale e applicabili a qualsiasi aerogeneratore avente stessa potenza e dimensioni.»*. Volendo utilizzare un modello di calcolo basato su un aerogeneratore “tipo” e non su uno specifico, occorre che i dati del modello siano quelli dell’aerogeneratore “tipo”.

A dimostrazione dell’incongruenza citata riguardo il modello di calcolo per la gittata massima, si è effettuato un confronto tra il risultato del calcolo nel caso di distacco dell’intera pala:

- il calcolo effettuato dal Proponente valuta in circa 213m la gittata massima in caso di distacco dell’intera pala di lunghezza 70m, con un’altezza al mozzo dell’aerogeneratore di 140m ed una velocità angolare massima al momento della rottura di 16 giri al minuto;
- un calcolo effettuato con il foglio di calcolo reso disponibile dalla Regione Campania, usando i dati indicati dal Proponente per l’aerogeneratore nella *“Relazione tecnica impianti”* (16rpm, altezza mozzo 140m, diametro rotore 180m), mostra una gittata effettiva massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale di circa 433m, oltre il doppio di quanto calcolato dal Proponente per la pala da 70m.

Inoltre, le “Linee guida per la realizzazione di impianti eolici nella regione Puglia” (D.G.R. n. 131/2004 – B.U.R.P. n.29 del 11/03/2004) al punto 2.2.2 prevedono che «*La distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale deve essere superiore a 4 volte il diametro dell'elica e comunque non inferiore a 300 m; inoltre tale distanza dovrà essere in ogni caso superiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale.*»; con una pala da 70m, la distanza minima suddetta è di 560m , mentre con pala da 90m è di 720m.

Tenuto conto che il Proponente, come su richiamato, nel progetto definitivo non ha determinato l'aerogeneratore da installare, occorre che il calcolo della gittata massima e delle distanze di sicurezza da osservare sia effettuato sull'aerogeneratore e sulla pala effettivamente da utilizzare, esplicitando le formule applicate per la modellizzazione ed il calcolo, risolvendo le incongruenze su rilevate.

3.1.3.2 Shadow flicker

È l'effetto stroboscopico dell'ombreggiamento causato dalla rotazione delle pale quando il sole è dietro il rotore. La frequenza di disturbo è compresa tra 2Hz e 2,5Hz.

Nel caso in esame, l'aerogeneratore è tripala ed ha una velocità di rotazione di 16rpm, che dà una frequenza di passaggio pala $16 \times 3 / 60 = 0,8\text{Hz}$, pertanto inferiore alla frequenza di disturbo.

3.1.3.3 Compatibilità con la navigazione aerea

Il Proponente non ha effettuato una valutazione della compatibilità del progetto con la navigazione aerea. Si riporta quanto disposto nella lettera ENAC prot. n. 146391/IOP del 14/11/2011:

- “è da ritenersi in generale che attività e/o costruzioni in siti ubicati a distanza superiore a detto limite di 15Km [...] non sono di interesse per l'ENAC e, pertanto, non necessitano di procedura valutativa e di parere/nulla osta di questo Ente”;
- “per impianti e/o manufatti aventi altezza superiore a 100m dal piano campagna (o altezza superiore a 45m sull'acqua), ancorché ubicati oltre 15Km dall'aeroporto più vicino, sussiste sempre l'obbligo della segnaletica cromatica e luminosa e della comunicazione all'ENAV per l'inserimento nelle pubblicazioni aeronautiche”;
- “per i parchi eolici, stante la particolare tipologia di impianto, è stata emanata apposita circolare prot. 13259/DIRGN/DG del 25/02/2010 – Ostacoli atipici e pericoli per la navigazione aerea – Valutazione dei progetti e richiesta nulla osta per i parchi eolici, consultabile sul sito web dell'Ente”;
- “posto quanto sopra, il professionista/tecnico che redige gli atti progettuali attesterà in apposita dichiarazione asseverativa che l'ubicazione dell'impianto risulta fuori dalle aree di interesse ENAC, assumendo le responsabilità dei dati forniti”.

Si prescrive che il Proponente produca e presenti la documentazione necessaria a dimostrare la compatibilità del progetto del parco eolico “ALPHA6” con le disposizioni di cui alle su citate lettera ENAC prot. n. 146391/IOP e circolare ENAC prot. 13259/DIRGN/DG ed alla “Verifica preliminare - verifica potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea” ENAV.

3.1.3.4 Compatibilità con le concessioni minerarie

Dal 1 luglio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nulla osta minerario, impartite con circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche prot. n. 11626 dell'11/06/2012.

Tali disposizioni prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi secondo le indicazioni dettagliate nella citata circolare e reperibili sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico all'indirizzo <https://unmig.mise.gov.it/>

Si prescrive, quindi, che il Proponente produca e presenti la documentazione necessaria a dimostrare la compatibilità del progetto del parco eolico “ALPHA6” con le disposizioni su richiamate, effettuando la le verifiche di potenziale interferenza tra opere minerarie e linee elettriche.

3.1.3.5 Compatibilità elettromagnetica

Nella "Relazione tecnica impianti" il Proponente ha esposto la propria valutazione dell'entità delle emissioni elettromagnetiche, o intensità dei campi elettromagnetici, associate ai cavidotti di collegamento MT tra gruppi di aerogeneratori del parco eolico in oggetto e la stazione di utenza MT/AT, in base al D.M. del M.A.T.T.M. del 29/05/2008, e le fasce di rispetto dei cavidotti MT.

In un elettrodotto il passaggio della corrente attraverso i cavi conduttori genera, con andamento radiale rispetto ai cavi, campi elettromagnetici.

Il D.P.C.M. 8 luglio 2003 attua quanto previsto dalla legge quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 riguardo alla "fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti". Agli articoli 3 e 4 esso stabilisce i seguenti limiti:

- Limite di esposizione: 100 μ T per l'induzione magnetica e 5kV/m per il campo elettrico.
- Valore di attenzione: nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, 10 μ T per l'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio dell'elettrodotto (elettrodotto è l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione);
- Obiettivo di qualità: nella progettazione, di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore (...), ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l'obiettivo di qualità di 3 μ T per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

Premesso che il Proponente dichiara che i percorsi dei cavidotti (MT ed AT) «*non interessano recettori sensibili come aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere.*», per quanto riguarda la valutazione dei campi magnetici ed elettrici all'interno dell'impianto eolico, si possono distinguere diverse zone di applicazione:

- SSE utente: essendo l'accesso ammesso esclusivamente a personale lavoratore autorizzato, non trova applicazione il D.P.C.M. 8/7/2003; la permanenza media è, in genere, inferiore alle 4 ore giornaliere;
- aerogeneratori: per essi valgono le stesse considerazioni fatte per la SSE utente;
- zone direttamente confinanti con l'impianto di rete: si tratta di zone agricole, non adibite né ad una permanenza giornaliera non inferiore alle 4 ore né a zone gioco per l'infanzia/abitazioni scuole; vanno verificati esclusivamente i limiti di esposizione; non trovano applicazione, per le stesse motivazioni, gli obiettivi di qualità del D.P.C.M. 8/7/2003, vanno solo verificati i limiti di esposizione.
- parte esterna della SSE utente: si applicano i limiti esposti dal D.P.C.M., relativamente ai campi magnetici prodotti da correnti di frequenza 50 Hz

Riguardo la distanza tra le apparecchiature e le recinzioni, il riferimento è il D.M. 29/05/2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti", insieme al suo Allegato; in proposito, molto utile è anche il documento di E-Distribuzione "Linea Guida per l'applicazione del § 5.1.3 dell'Allegato al DM 29.05.08 - Distanza di prima approssimazione (DPA) da linee e cabine elettriche".

Per quanto riguarda il campo elettrico, nel caso degli elettrodotti interrati la presenza dello schermo sul cavo e la relativa vicinanza dei conduttori delle tre fasi elettriche (cavi disposti a trifoglio o in linea), rende di fatto il campo elettrico nullo ovunque. Pertanto, il rispetto della normativa vigente in corrispondenza dei ricettori sensibili è sempre garantito indipendentemente dalla distanza degli stessi dall'elettrodotto.

Per quanto riguarda, invece, il campo magnetico si rileva che la maggiore vicinanza dei conduttori delle tre fasi tra di loro rispetto alla soluzione aerea rende il campo trascurabile già a pochi metri dall'asse dell'elettrodotto. Per questo motivo è importante il rispetto della profondità di posa prescritta per il cavo.

Nel caso dell'elettrodotto interno MT, la disposizione dei conduttori a trifoglio consente di applicare quanto riportato nella norma CEI 106-11 e nella norma CEI 11-17 per cavidotti nei quali sono posati solo cavi

elicordati: la ridotta distanza tra le fasi e la loro continua trasposizione, dovuta alla cordatura, fa sì che l'obiettivo di qualità di $3\mu T$, anche nelle condizioni limite di conduttori di sezione maggiore e relativa "portata nominale", venga raggiunto già a brevissima distanza (50÷80 cm) dall'asse del cavo stesso. Pertanto, la posa prevista a profondità di 1,5m consente di rispettare l'obiettivo di qualità. Per quanto riguarda, poi, le fasce di rispetto (DPA), il citato D.M. 29/05/2008 ha esentato dalla procedura di calcolo le linee MT in cavo interrato e/o aereo con cavi elicordati, restando valido quanto previsto dalla norma CEI 106-11. Ne consegue che in tutti i tratti realizzati mediante l'uso di cavi elicordati si può considerare che l'ampiezza della fascia di rispetto sia pari a 2 m, a cavallo dell'asse del cavidotto, uguale alla fascia di asservimento della linea.

Nel caso dell'elettrodotto esterno AT, il Proponente ha effettuato il calcolo secondo la norma CEI 211-4 e la norma CEI 106-11 con posa dei cavi a trifoglio, ad una profondità di 1,5m. L'obiettivo di qualità di $3\mu T$ è raggiunto ad una distanza di 1,5m dall'asse dell'elettrodotto. Il Proponente ha specificato che «*In casi particolari, ove necessario, potrà essere utilizzata la tecnica di posa con schermatura realizzata inserendo i cavi, con disposizione a trifoglio ed inglobati in tubi in PE riempiti di bentonite, in apposite canalette in materiale ferromagnetico riempite con cemento a resistività termica stabilizzata. [...] L'efficacia della canaletta consentirà un'attenuazione dell'induzione magnetica pari almeno ad un ordine di grandezza; ciò che garantirà il pieno rispetto del limite imposto.*».

Convenendo sui risultati relativi agli elettrodotti MT ed AT interrati, si rileva, tuttavia, che il Proponente non ha effettuato valutazioni riguardo il campo elettromagnetico relativamente alla stazione utente MT/AT. Si chiedono, quindi, chiarimenti ed eventuali integrazioni al Proponente, facendo presente che l'utilizzo di soluzioni standard E-Distribuzione/TERNA consente di semplificare la valutazione secondo le citate "Linea Guida per l'applicazione del § 5.1.3 dell'Allegato al DM 29.05.08 - Distanza di prima approssimazione (DPA) da linee e cabine elettriche".

Occorre anche tenere conto dell'eventuale disturbo dei segnali elettromagnetici (in particolare televisivi, non radar e sistemi di navigazione) dovuto all'ostacolo rotante posto sul cammino (rotore), per il quale si considera di assoluta sicurezza una distanza dalla macchina delle apparecchiature trasmettenti o riceventi di 1.000m. Pertanto, si prescrive che il Proponente inoltri il progetto all'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni ed agli uffici militari competenti in materia di disturbo alle comunicazioni militari per una valutazione delle possibili interferenze elettriche.

3.1.3.6 Rumore

Il Comune di Cerignola non risulta abbia adottato la zonizzazione acustica del territorio comunale. Pertanto, valgono i limiti assoluti fissati dal DPCM 01/03/1991 per tutto il territorio nazionale, pari a 70 dB in periodo di riferimento diurno e 60 dB in periodo di riferimento notturno. Si applicano inoltre, nelle rispettive condizioni di applicabilità, i limiti differenziali diurni e notturni stabiliti dal DPCM 14/11/1997.

Il Proponente non ha effettuato un vero e proprio studio acustico ex ante ed ex post operam atto a definire l'impatto delle opere dal punto di vista della componente ambientale rumore, individuando eventuali ricettori sensibili o aree da proteggere. Ha, invece, effettuato valutazioni deduttive (riportate da pagina 42 a pagina 44 della citata "Relazione tecnica impianti") generiche e prive di fonti, insufficienti per la valutazione in esame: «*[...] Tenuto conto delle normative in vigore adottate nel territorio nazionale e degli studi con simulazione degli effetti riportati su un'area prossima a quella di intervento da parte di "n" ricettori su "n" punti sensibili, ad una velocità del vento di 8 m/s, si è dedotto che in un'area di tipo misto il Leq nel periodo diurno è di 60 dB, mentre il Leq nel periodo notturno è di 50 dB. Per ogni punto sensibile il risultato è ben al di sotto dei 50 dB. Pertanto il valore del livello di pressione sonora stimato ed immesso nell'ambiente esterno dai futuri generatori sarebbe inferiore al valore limite fissato dalla normativa Leq=60.0 dB(A) per il periodo di riferimento diurno e Leq=50.0 dB(A) per il periodo di riferimento notturno. La rumorosità ambientale prevista, dunque, rientra nei limiti massimi consentiti dalla legislazione vigente.*».

Per quanto attiene la SSU, il Proponente afferma che «*Nella stazione d'utenza non sono installate apparecchiature/sorgenti di rumore permanente, fatta eccezione per il trasformatore, per il quale si può considerare un livello di pressione sonora L_p (A) a vuoto alla tensione nominale non superiore a 72 dB(A) a 0.3 m in funzionamento ONAN e 78 dB(A) a 2 m in funzionamento ONAF: esso, però, generalmente non viene percepito all'esterno del perimetro di recinzione. Solo gli interruttori durante le manovre (di brevissima durata e pochissimo frequenti) possono provocare un rumore trasmissibile all'esterno. In ogni caso il rumore sarà contenuto nei limiti previsti dal DPCM 01/03/ 1991 e dalla Legge Quadro*

sull'inquinamento acustico del 26/10/1995, n. 447.». Non sono state presentate, però, fonti o documentazione a dimostrazione delle affermazioni suddette.

Per quanto sopra, si prescrive che il Proponente presenti documentazione illustrante in maniera dettagliata ed approfondita l'impatto del progetto (aerogeneratori, stazione utente MT) sulla componente ambientale "Rumore" con, ad esempio, indicazione dei ricettori sensibili, valutazione ex ante ed ex post, misure di mitigazione applicabili. La documentazione dovrà essere redatta e firmata da un tecnico competente in acustica regolarmente iscritto agli appositi albi regionali e/o nazionali.

3.2 Valutazione di Impatto Ambientale

Si premette che il Proponente stesso nel suo "Studio di Impatto Ambientale" ha evidenziato ed elencato le carenze del progetto presentato e che l'analisi effettuata in sede di valutazione ha rilevato numerose criticità.

Ciò premesso, esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto ambientale per gli interventi ivi proposti, tenuto conto del parere di ARPA Puglia – Dipartimento di Foggia, protocollo n. 0008885-32-07/02/2022 del 07/02/2022 (che costituisce parte integrante del presente parere), richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla Parte II del D. Lgs. 152/2006, il Comitato formula il proprio parere di competenza ex art. 4 co.1 del R.R. 07/2018, ritenendo che:

gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe siano tali da produrre effetti significativi e negativi, poiché con riferimento:

1. all'emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti:
 - a. il progetto non definisce in maniera chiara e completa l'aerogeneratore da installare, non consentendo, pertanto, una valutazione compiuta degli impatti e degli effetti delle opere sulle componenti ambientali, sulla sicurezza, sugli impatti cumulativi;
 - b. gli aerogeneratori nn. 5, 14, 16 non sono dotati di tecnologia radar in grado di bloccare le turbine eoliche in caso di rischio di collisione con i chiropteri, vincolante per la loro installazione secondo quanto prescritto nella Determina del Responsabile del Settore Ambiente della Provincia di Foggia n.0001177 del 20/05/2013;
 - c. non è stato effettuato uno studio acustico previsionale delle opere, completo dell'analisi della situazione ex ante;
 - d. non risulta completa l'analisi effettuata dal Proponente riguardo la compatibilità elettromagnetica delle opere;
 - e. il "Piano preliminare utilizzo materiali di scavo" non definisce compiutamente il campionamento delle opere lineari (elettrodotti interrati) e non è pienamente conforme ai dettami dell'art. 24, comma 3, del D.P.R. 120/2017 e s.m.i.;
non risulta possibile, pertanto, escludere che la realizzazione dell'intervento in esame possa determinare impatti negativi.
2. ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio o l'ambiente (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di incidenti o di calamità):
 - a. l'intervento in esame, qualora realizzato, per numero, distribuzione e dimensioni degli aerogeneratori (11 WTG di altezza massima pari a 230m e diametro del rotore di 180m, distribuiti in un'area estesa per 9,68km circa in direzione nordovest – sudest e circa 3,44km in direzione opposta) comporterebbe l'introduzione nel contesto paesaggistico di riferimento di un complesso di forte impatto visivo, in grado di compromettere in modo significativo i caratteri identitari del contesto stesso nonché l'integrità e la coerenza delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche. Pur prendendo atto del fatto che nessuno degli aerogeneratori in progetto ricade direttamente in aree sottoposte a tutela paesaggistica, si ritiene tuttavia che per numero e dimensioni proprie degli stessi aerogeneratori la realizzazione dell'impianto renda inevitabile l'insorgenza di significative interferenze con la fruizione degli elementi tutelati del paesaggio presenti nel sito di intervento e nelle aree ad esso contermini (per i quali si rimanda al paragrafo 1.2.6 del presente documento);

- b. L'intervento in esame, per il quale deve essere conseguito l'accertamento di compatibilità previsto dagli artt. 89 e 91 N.T.A. PPTR, non risulta coerente con le previsioni delle *Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile* (elaborato 4.4.1 del PPTR, parte I), con particolare riferimento agli obiettivi dell'eolico come progetto di paesaggio oltre che con le direttive definite, dalla normativa d'uso contenuta nella sezione C2 della scheda d'ambito 3 Tavoliere, per l'obiettivo di qualità paesaggistica e territoriale 3 (salvaguardare e valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata);
- c. non è presente uno studio di compatibilità geologica e geotecnica delle opere con i terreni e suoli interessati dalle opere;
- d. non è stata studiata la compatibilità dell'intervento con la viabilità esistente, con le concessioni minerarie, con la navigazione aerea;
- e. ai fini della sicurezza, la gittata massima non è stata calcolata correttamente, neppure per il modello "tipo" di aerogeneratore.

non risulta possibile, pertanto, escludere che la realizzazione dell'intervento in esame possa determinare impatti negativi.

Rimandando ai singoli paragrafi per le osservazioni e prescrizioni rilevate per le specifiche criticità, si conclude che l'esito della valutazione del progetto in esame sia complessivamente negativo.

I componenti del Comitato Reg.le VIA.

Si da atto che la presenza dei componenti è acclarata dalla relativa votazione nella colonna "CONCORDE o NON CONCORDE con il parere espresso" della tabella che segue e che la sottoscrizione del presente verbale da parte dei partecipanti, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della odierna seduta di Comitato, è resa mediante sottoscrizione e trasmissione di apposita dichiarazione, che costituirà un unicum con il presente parere, e che sarà agli atti del procedimento.

n.	Ambito di competenza	CONCORDE o NON CONCORDE con il parere espresso
1	Pianificazione territoriale e paesaggistica, tutela dei beni paesaggistici, culturali e ambientali Arch. Stefania Cascella	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
2	Autorizzazione Integrata Ambientale, rischi di incidente rilevante, inquinamento acustico ed agenti fisici Ing. Stefania Melis	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
3	Difesa del suolo -	-
4	Tutela delle risorse idriche Ing. Valeria Quartulli	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
5	Lavori pubblici ed opere pubbliche Ing. Leonardo de Benedettis	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
6	Urbanistica	-
7	Infrastrutture per la mobilità Dott. Vincenzo Moretti	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
8	Rifiuti e bonifiche Ing. Angelo Michele Cecere	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
	ASSET Ing. Filomena Carbone	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE

	Rappresentante della Direzione Scientifica ARPA Puglia	-
	Rappresentate del Dipartimento Ambientale Provincia componente territorialmente dell'ARPA	-
	Rappresentate dell'Autorità di Bacino distrettuale	-
	Rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente	-
	Esperto in Infrastrutture Ing. Enrico Ghezzi	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
	Esperto in Paesaggio Arch. Daniele Biffino	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE



Trasmissione a mezzo
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

REGIONE PUGLIA
SEZIONE RISORSE IDRICHE
AOO_075/PROT/00552
28 GEN 2022

Destinatario:

Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: [ID VIP 5870] - Parco Eolico da realizzare nel comune di Cerignola (FG), costituito da 11 WTG per una potenza complessiva pari a 66 MW. Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Proponente: AEP S.r.l. (già ATS Engineering S.r.l.)
PARERE

Con la presente, relativamente all'intervento in oggetto, si riscontra la nota Prot. r_puglia/AOO_089-27/08/2021/12324, acclarata al protocollo della Sezione scrivente col numero AOO_075_27/08/2021 n. 10299, con la quale è stata data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione relativa all'intervento proposto. Dall'esame della documentazione progettuale disponibile al link: <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7781/11313>, si evince che l'intervento riguarda la realizzazione di un parco eolico denominato Alpha 6, costituito da n. 11 aerogeneratori di potenza nominale attiva fino a 6 MW, per una potenza complessiva P = 60 MW (10 x 6), da ubicarsi all'interno dei limiti amministrativi del Comune di Cerignola (FG), con le relative opere ed infrastrutture accessorie necessarie al collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) e alla consegna dell'energia elettrica prodotta.

Le strutture e gli impianti principali del parco eolico Ats Alexina sono:

- n. 11 aerogeneratori ognuno di potenza fino a 6 MW;
- n. 11 fondazioni aerogeneratori, plinti circolari su pali di fondazione;
- strade e piazzole;
- cavidotto interrato interno MT;
- cavidotto interrato AT a 150 KV;
- n. 1 stazione di utenza AT/MT;
- rete telematica di monitoraggio interna per il controllo dell'impianto mediante trasmissione dati via modem.

www.regione.puglia.it

Sezione Risorse Idriche

Lungomare Nazario Sauro nn.47-49 – 70121 BARI - Tel: 080 5401558

mail: v.quartulli@regione.puglia.it - pec: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it



Il parco eolico insiste su un area ricadente in agro del Comune di Cerignola (FG), in zone censite catastalmente ai Fogli di mappa nn. 312-316-320-361-403-420-421-436.

Parte delle aree interessate (Fogli di mappa n.320 e 361) risultano sottoposte a vincolo dal Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 230/2009 ed il cui aggiornamento è stato adottato con DGR n°1333/2019, cosiddetto di Tutela Quantitativa.

In tali aree, il P.T.A. ha previsto misure volte a promuovere la pianificazione nell'utilizzo delle acque, al fine di prevenire ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile, tenendo conto delle disponibilità, della capacità di ricarica delle falde e delle destinazioni d'uso della risorsa, compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative, applicando le limitazioni di cui alle Misure 2.11 dell'allegato 14 del PTA (misure KTM7 dell'elaborato G – Programma delle Misure e art. 55 delle NTA dell'aggiornamento adottato con DGR n°1333/2019), alle quali si fa espresso rinvio, in caso di prelievi di acque dal sottosuolo.

Inoltre la stessa area soggetta a vincolo d'uso dell'acquifero individuata al Foglio di mappa n°320, è classificata quale Zona Vulnerabili a Nitrati (ZVN) secondo le individuazioni della D.G.R. n°389 del 19/03/2020 che modifica la DGR n.955 del 29.05.2019, in cui il vigente Piano di Tutela delle Acque prevede l'adozione di misure di tutela secondo il Piano d'Azione Nitrati.

Vista la tipologia di opere previste, questa Sezione, ritiene, limitatamente agli aspetti di sua competenza, che nulla osti alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- Nella scelta e gestione di eventuali opere di mitigazione ambientale, siano rispettate le misure presenti nel Piano di Azione Nitrati, nelle aree ricadenti in ZVN(Foglio di mappa n°320);
- nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;
- nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016.

Il Responsabile di P.O.

ing. Valeria Quartulli

Il Dirigente della Sezione

ing. Andrea Zotti

www.regione.puglia.it

Sezione Risorse Idriche

Lungomare Nazario Sauro nn.47-49 – 70121 BARI - Tel: 080 5401558

mail: v.quartulli@regione.puglia.it - pec: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA, Vinca

Al Presidente del Comitato Regionale V.I.A./A.I.A.
servizio.ecologia@pec.arpa.puglia.it

p.c.
Direttore Generale ARPA Puglia
Avv. Vito Bruno

Direttore Scientifico ARPA Puglia
Dot. ing. Vincenzo Campanaro

Direttore Amministrativo ARPA Puglia
Dot. Antonio Salvatore Madaro

Oggetto: Comitato V.I.A./A.I.A. – Parere ARPA Puglia nel procedimento [ID_VIP_5870] - *Parco Eolico da realizzare nel comune di Cerignola (FG), costituito da 11 WTG per una potenza complessiva pari a 66 MW. Istanza per il rilascio del Provvedimento Unico in Materia Ambientale ex art. 27 del D Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.*

Società proponente: AEP S.r.l. (già ATS Engineering S.r.l.)

Lavori del Comitato V.I.A./A.I.A.: seduta del 8-2-2022.

Vista la convocazione prot. n.992 del 31-1-2022 acquisita al protocollo ARPA al n. 007121 del 31/1/2022.

I sottoscritti Direttori del Dipartimento di Foggia e della U.O.C. Ambienti Naturali di ARPA Puglia, nella qualità di componenti del Comitato V.I.A./A.I.A. giusta D.D. 5/19, ai sensi del c. 4, art. 8 del RR 7/18 formalizzano il proprio contributo con la trasmissione del parere allegato.

Si rimette per il prosieguo.

Il Direttore dell'U.O.C. Ambienti Naturali

Dot. *Nicola D'Angelo*

Il Direttore del Dipartimento di Foggia


Ing. *Giovanni Napolitano*

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA: 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia

Servizi Territoriali
Via Giuseppe Rosati 139 - FOGGIA
Tel. 0883 316200 -
e-mail: dar.fg@arpa.puglia.it



REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA, Vinca
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Parere ARPA Puglia nel procedimento [ID_VIP 58701] - *Parco Eolico da realizzare nel comune di Cerignola (FG), costituito da 11 WTG per una potenza complessiva pari a 66 MW. Istanza per il rilascio del Provvedimento Unico in Materia Ambientale ex art. 27 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.*

Società proponente: AEP S.r.l. (già ATS Engineering S.r.l.)

Premesso che:

- Con nota PEC, acquisita al protocollo ARPA n.58805 del 30-8-2021, codesta Autorità inviava questo dipartimento provinciale ad esprimere la propria valutazione di competenza quale contributo nell'ambito del parere di competenza della Regione Puglia, avvalendosi dell'istruttoria svolta dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali nel procedimento di assoggettabilità a VIA Ministeriale in oggetto.
- Con nota PEC, acquisita al protocollo ARPA n.62666 del 15-9-2021, codesta Autorità competente procedeva all'assegnazione pratica nell'ambito del Comitato VIA/AIA.
- La documentazione presa in considerazione, per la espressione del contributo da parte di questo dipartimento, è esclusivamente quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero.

Visto e considerato quanto stabilito nei seguenti riferimenti legislativi:

- l'art. 146, comma 5 e 6 del D.Lgs. 22-1-2004 n.42 e s.m.i
- l'art. 13, comma 1 della L. 6-12-1991n. 394
- l'art. 9 comma 3 e art. 21, comma 7 del D.P.R. n.120/2017
- l'art. 6, comma 4bis della L.R. 11/2001 e s.m.i
- l'art. 28 della L.R. 11/2001 e s.m.i.
- l'art. 32 della legge n. 833/1978 e l'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998
- l'art. 27 del D.P.R. 380/2001

Preso atto dalla documentazione in atti:

- Che il progetto, nella configurazione attuale, sinteticamente consiste nella realizzazione di un parco eolico costituito da 11 turbine della potenza di 6 MW, per complessivi 66 MW, ubicato nel comune di Cerignola (FG).
- Le coordinate relative all'ubicazione georeferenziata delle singole turbine nel sistema di riferimento UTM33N – WGS84 risultano le seguenti:

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente


Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia

Servizi Territoriali
Via Giuseppe Rosati 139 – FOGGIA
Tel. 0881 316200 -
e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it



ARPA PUGLIA



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Numero WTG	Gauss-Boaga (Roma 40)	
	Est	Nord
2	2586723	4564744
5	2586127	4563553
14	2587907	4563654
16	2588637	4562559
17	2587625	4561785
24	2587771	4560679
27	2590627	4562647
30	2590025	4560289
31	2591114	4559922
38	2592326	4558129
39	2593470	4558250

- Il proponente non definisce compiutamente l'aerogeneratore da installare, ma rimanda la scelta indicando (a pagina 13 del SLA): "*In altri termini, la proponente selezionerà il tipo di aerogeneratore più performante al momento dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni a costruire, nel rispetto dei requisiti tecnici minimi previsti dai regolamenti vigenti in materia e in conformità alle autorizzazioni ottenute*". Di conseguenza la progettazione in essere risulta basata su riferimenti aleatori non definitivi, non esecutivi e, quindi, la valutazione di conseguenza non può esprimersi per l'effettivo aerogeneratore che si intende installare. Si evidenzia che la definizione del tipo di aerogeneratore nelle sue caratteristiche principali implica una precisa valutazione acustica, della gittata, delle distanze reciproche o delle distanze da ricettori e strade.

Valutata la documentazione progettuale acquisita dal sito istituzionale ministeriale, per quanto sopra evidenziato e per quanto di competenza, si rileva quanto segue:

1. L'elaborato "*macchina tipo*" non definisce univocamente l'aerogeneratore di progetto, ne indica tre più uno generico. Dunque dovrebbe verificare per tutti la gittata, la valutazione acustica i campi elettromagnetici, l'ombreggiatura, la dispersione e i costi ecc. Tali verifiche sono assenti e la progettazione è alquanto labile e non giudicabile. Analogamente non risulta possibile effettuare una valutazione da parte di questo Dipartimento. La definizione del tipo di aerogeneratore nelle sue caratteristiche principali implica una precisa valutazione acustica, della gittata, delle distanze reciproche o delle distanze da ricettori e strade, oltre a modificare i costi di dispersione, le ombre proiettate ecc.. Pertanto, in fase esecutiva non potrà essere installato un aerogeneratore con caratteristiche differenti pena la perdita di validità della progettazione e della presente valutazione tecnica. Dunque devono essere necessariamente stabilite, e mantenute in fase di realizzazione, le caratteristiche legate al modello di aerogeneratore scelto e per questo indicate nella eventuale autorizzazione.
2. Il documento progettuale "*relazione tecnica impianti*" riferisce della possibilità di installare aerogeneratori fino a m. 230 di altezza complessiva senza verifica alcuna, rendendo di fatto impossibile una valutazione della proposta progettuale che risulta priva di elementi certi.
3. Il documento "calcolo della gittata degli elementi rotanti" non indica l'equazione di calcolo considerata e, pertanto, non risulta attendibile in relazioni ai principi fisici che necessitano per una corretta valutazione al fine di determinare la gittata massima per l'aerogeneratore che si intende installare. Gli aspetti della sicurezza richiamati anche dal DM 10-9-2010 non possono essere sottovalutati e devono, pertanto, porsi

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia

Servizi Territoriali
Via Giuseppe Rosati 139 - FOGGIA
Tel. 0881 316200 -
e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it



ARPA PUGLIA



Sistema Nazionale
Per la Gestione
dell'Informazione

in condizioni realisticamente accettabili e concretamente dimostrabili al fine di determinare la gittata **massima** nelle condizioni peggiori anche in relazione alle condizioni meteorologiche estreme del sito. In tale ipotesi occorre formulare l'analisi mediante il calcolo con "l'equazione del moto complesso" al variare dell'angolo di lancio per l'aerogeneratore che realmente si intende installare. Si evidenzia, inoltre, che le valutazioni in generale sono sceve da ogni qualsivoglia analisi del contesto territoriale, il quale potrebbe soltanto aumentare il rischio associato alla probabilità di gittata, in considerazione delle caratteristiche orografiche di elezione tipiche degli aerogeneratori. A questo proposito è necessario richiamare il principio di precauzione ai sensi dell'art. 3ter del D.Lgs 152/06. Infatti nel caso in specie si applicano le tre condizioni per cui è giustificato il ricorso al principio di precauzione, ovvero:

- l'identificazione degli effetti potenzialmente negativi;
- la valutazione dei dati scientifici disponibili;
- l'ampiezza dell'incertezza scientifica.

Nel documento si considera un ipotetico aerogeneratore con caratteristiche generiche, ciò implica una documentazione che non ha le caratteristiche di un progetto definitivo, ma solo di un studio didattico peraltro labile nella rappresentatività delle reali condizioni di esercizio.

Al termine del calcolo della gittata massima non sono espresse le distanze dai ricettori più prossimi e dalle strade, né risulta fornita evidenza mediante una tavola su base ortofoto con la posizione degli aerogeneratori e le distanze suddette.

4. Ai sensi di quanto indicato al punto n) delle misure di mitigazione, paragrafo 3.2 dell'allegato 4 del D.M. 10-9-2010 non risulta condotta una verifica per le distanze tra gli aerogeneratori oggetto della presente valutazione e tra gli aerogeneratori di progetto ed altri eventualmente presenti in loco in modo tale da dimostrare il rispetto della distanza minima di 5/7 diametri nella direzione prevalente del vento e di 3/5 diametri nella direzione perpendicolare a quella prevalente del vento.

5. Una criticità ambientale che spesso sfocia in proteste da parte della popolazione è l'impatto acustico. Non risulta fornita la valutazione previsionale di impatto acustico per la fase di esercizio e per l'aerogeneratore che si intende installare, a firma di tecnico competente in acustica iscritto nell'apposito albo Provinciale/Regionale, in grado di accertare l'osservanza dei limiti indicati nel DPCM del 14-11-97. La stessa deve essere effettuata sia secondo il criterio "assoluto", sia secondo il criterio "differenziale" in corrispondenza dei recettori sensibili. Manca, inoltre, una valutazione di impatto acustico per la fase di realizzazione ai sensi del D.P.C.M. 1-3-91 "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*".

6. In riferimento alla valutazione degli impatti cumulativi, il proponente ha redatto la Tavola T25 "Impatti cumulativi" e l'elaborato A06 "relazione sugli Impatti cumulativi" in cui l'analisi degli impatti cumulativi si limita a verificare la compresenza di ulteriori parchi eolici, rispetto al parco eolico di progetto "Alpha 6" oggetto di valutazione, classificati così come segue:

- Impianti eolici in esercizio;
- Impianti eolici per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione unica, ma che non risultano ancora realizzati.

La proposta progettuale si inserisce in un contesto territoriale già caratterizzato dalla presenza di altri parchi eolici in esercizio. Gli impatti cumulativi in un'area buffer pari a 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori evidenziano presenza di altri aerogeneratori in un'area non esente da vincoli e per questo caratterizzata da precise forme di tutela ambientale che rendono più complesso l'inserimento dell'impianto in relazione all'impatto diretto e indiretto.

Vista la presenza di impianti fotovoltaici già realizzati in un buffer ad una distanza pari a 2 km degli aerogeneratori in istruttoria, e considerato che gli aerogeneratori 38 e 39 distano meno di un km dal Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto, sarebbe opportuno valutare gli impatti cumulativi considerando la

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA: 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia

Servizi Territoriali


Via Giuseppe Rosati 139 - FOGGIA

Tel. 0883 316200 -

e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it



ARPA PUGLIA



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

copresenza degli ulteriori impianti FER sulle componenti suolo e sottosuolo e natura e biodiversità, secondo quanto indicato dalla D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012 e D.G.R. n. 162 del 06/06/2014.

7. In relazione all'impatto sulla biodiversità il proponente nello SIA (rif. pag. 118) afferma che "per quanto concerne gli impatti degli impianti eolici durante il loro esercizio, questi riguardano principalmente l'avifauna..... La Società Proponente ha effettuato monitoraggio dell'avifauna presso altri siti in corrispondenza dei quali sono installati impianti eolici, i quali hanno evidenziato che:

- le varie specie avifaunistiche si sono adattate alla presenza degli impianti e frequentano l'area costantemente, cacciando e/o foraggiando anche nei dintorni dei vari singoli sostegni degli aerogeneratori;
- tendono a spostarsi da un versante ad un altro, attraversando perpendicolarmente in più punti gli impianti stessi, senza esserne assolutamente disturbati.

Ancora più avanti (rif. SIA pag. 128) il proponente afferma che "l'analisi di fauna ed avifauna caratterizzante l'area di studio, riportata nel presente documento, è stata effettuata attraverso opportune ricerche bibliografiche ed un esame dei dati raccolti in anni passati durante lavori ed indagini di vario livello effettuate sul campo nell'area in esame. Le informazioni riportate, pertanto, definiscono quella che è la "fauna potenziale" per l'area in esame". Si evidenzia che la documentazione specialistica a cui si fa riferimento non risulta tra la documentazione presentata dal proponente¹.

8. Non risulta uno studio dell'evoluzione dell'ombra giornaliera esteso alla viabilità in generale verificando impreviste permanenze di gelo sulle carreggiate, anche in considerazione della rete stradale che viene interessata dal parco eolico.

9. Manca uno studio di impatto elettromagnetico riferito alle reali condizioni di esercizio dei componenti che producono inquinamento elettromagnetico. Esso deve essere redatto ai sensi della L.R. 25/08 "Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150 kV" attestando il rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. 8-7-03 e calcolando per i vari componenti dell'impianto (cavidotto, cabine di trasformazione) le fasce di rispetto ai sensi del DM 29-5-08 (CEI 106-11 e CEI 106-12) in base alla portata di corrente massima e alla configurazione geometrica e posa dei conduttori. Dunque non risulta verificato che all'interno di tali fasce non risultano recettori sensibili (aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici, luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere).

10. Valutare il "Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo", lo stesso non risulta redatto pienamente in conformità con l'art. 24, comma 3, del DPR 120/2017.

11. Trattandosi di un procedimento unico ambientale occorre far presente che il D.M. 10-9-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentari da fonti rinnovabili" prevede al punto 14.15 della parte III che: "Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2". Lo stesso D.M. all'allegato 2, punto 3, prevede che: "L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica". La documentazione presentata risulta carente di proposte di misure di mitigazione e/o compensazione. Pertanto, dovranno essere concordate con l'amministrazione competente le misure compensative, di cui al punto 14.15 della parte III, nella misura del 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto. Interventi finalizzati a contenere gli effetti negativi correlati ad alcune fra le maggiori criticità presenti nel territorio provinciale quali a titolo di esempio: l'incremento del livello manutentivo del rilevante patrimonio pubblico stradale; la eliminazione dei rifiuti abbandonati o di

¹ <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7781/11313>

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente


Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia

Servizi Territoriali
Via Giuseppe Rosati 139 - FOGGIA
Tel. 0881 316200 -
e-mail: dop.jg@arpa.puglia.it



ARPA PUGLIA



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

microdiscariche su suoli di proprietà pubblica; l'installazione di colonnine di ricarica auto per almeno il 20% dei posti auto (D.Lgs. 256/2016) nei parcheggi cittadini.

I criteri di valutazione per analisi degli impatti ambientali che sono stati adottati nell'espressione della presente valutazione tecnica si fondano nel rispetto del **principio dell'azione ambientale** recepito all'art.3-ter del D.Lgs. 152/96 e s.m.i. Pertanto, anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa dell'ambiente va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione eliminando fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell'area, possono implicare l'eventualità di eventi lesivi per l'ambiente e la salute della popolazione.

Oltre a quanto rappresentato la formulazione della valutazione di competenza deve intendersi sospesa fino alla trasmissione, da parte del richiedente, delle informazioni e degli elementi in ordine alla documentazione mancante e alle *"misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente"*.

Il presente contributo valutativo è rilasciato, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale, sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni degli Enti competenti e la titolarità di codesta Autorità Competente per quanto attiene la valutazione complessiva e/o il rilascio dell'autorizzazione in questione.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150
www.arpa-puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia

Servizi Territoriali
Via Giuseppe Rosati 139 – FOGGIA
Tel. 0881 316200 -
e-mail: dap_fg@arpa.puglia.it